



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SAVONA

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2216.2010 R.C. CIV.

tra

**CONDOMINIO della Via Belvedere n. 18 e n. 16 bis di Noli, in
persona dell'amministratore Gian Paolo calvi, corrente in Noli**

FOIS BOLOGNA CARLA,

PASTORINO ANDREA EUGENIO,

TISSONI FABIO,

FRANCIA MARIA TERESA,

MOLINARI LAURA,

MARTINETTI PATRIZIA,

MARTINETTI FRANCO,

DEFERRARI EVA,

MAZZUCCO ANNA,

BELTRAME ROBERTA,

BELTRAME GIOVANNA,

BELTRAME ALESSANDRA,

BELTRAME LUIGI,

BELTRAME PAOLA,

DE PIRRO ENRICA MARIA,



**FORTINI IDA, sia in proprio che quale genitore della minore DE
PIRRO ELETTRA,
ALLARA ANGIOLINA,
RAMELLA LEA,
SALAZAR ANDREINA,
TORELLI RENATO,
DOTTI GIOVANNI,
ROSINGANA LORENZA**

elettivamente domiciliati in Savona, via XX Settembre n. 13/1, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Farrauto, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv. Vincenzo Nasini e Pier Mario Mazzucco del foro di Genova, in forza di procura in calce al ricorso per sequestro conservativo e/o in calce all'atto di citazione; **ATTORI=**

contro

ZOPPI Srl, in persona del legale rappresentante Giovanni Zoppi, ammessa con decreto 26.10.2010 del Tribunale di Mondovì a concordato preventivo, con sede in Priero,
elettivamente domiciliata in Savona, Piazza Consolazione n. 1/2, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Grignolo, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Alessandra Levi Pino del foro di Mondovì e dall'avv. Stefano Ambrosini del foro di Torino, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA=

contro

Z & R Srl, in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del liquidatore e legale rappresentante Remo Casanova nonché del Commissario giudiziale Marco Luca Demarchi, elettivamente domiciliata in Savona, presso lo studio dell'avv. Loredana Scalmana, rappresentata e



difesa dall'avv. David Colombini del foro di Torino in forza di procura in calce alla comparsa datata 20.4.2012; CONVENUTA=

contro

TP PERFORAZIONI Srl, in persona del legale rappresentante ed amministratore univo Maurizio Passalacqua, con sede in Stella, elettivamente domiciliata in Savona, Corso Italia n. 8/17, presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Ivaldo che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA=

contro

SCAVOTER Srl, in persona del legale rappresentante protempore Donato Fotia, con sede in Vado Ligure, elettivamente domiciliata in Savona, via Paleocapa n. 5/6, presso e nello studio dell'avv. Roberto Romani che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore datata 14.10.2011;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA=

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del procuratore Francesco Gabasio, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Savona, via XX Settembre n. 15/2, presso e nello studio dell'avv. Giuliano Germano che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA=

contro

COMUNE DI NOLI, in persona del Sindaco protempore Ambrogio Repetto, con sede in Noli



elettivamente domiciliato in Savona, Galleria Scarzeria n. 12/13, presso e nello studio dell'avv. Maria Mellano, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Vallerga del foro di Genova, giusta delibera della Giunta Comunale n. 60.2011, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA=

contro

FILIPPI GIAMPIETRO, residente in Savona,

ivi elettivamente domiciliato in via Mistrangelo n. 5/7, presso e nello studio dell'avv. Roberto Giacchero che lo rappresenta e difende, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA=

contro

DELFINO GIOVANNI, residente in Carcare,

elettivamente domiciliato in Savona, via Paleocapa n. 18/5, presso e nello studio dell'avv. G. Amedeo Caratti che lo rappresenta e difende, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA=

contro

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante protempore e funzionario della direzione sinistri **Andrea Bertalot**, con sede in Torino;

elettivamente domiciliata in Savona, via Paleocapa n. 17/6, presso e nello studio dell'avv. Simonetta Salvini, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Barile del foro di Genova, in forza di procura in calce alla copia notifica dell'atto di chiamato di terzo;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA=

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI in persona del procuratore speciale **Giovanni Di Mauro**, con sede in Trieste;



elettivamente domiciliata in Savona, via Montenotte n. 27/1, presso e nello studio dell'avv. Massimo Botta che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla copia notificata dell'atto per chiamata di terzo;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA=

contro

MILANO ASSICURAZIONI Spa, in persona del procuratore Domenico Borge, con sede in Milano;

elettivamente domiciliata in Savona, Corso Italia n. 15/15, presso e nello studio dell'avv. Stefano Monti, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Negro del foro di Genova, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA=

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, già FONDIARIA ASSICURAZIONI Spa, in persona del procuratore Alessandro Ferrara, con sede in Torino;

elettivamente domiciliata in Savona, piazza Marconi n. 1/6, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Pomarici che la appresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA=

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, già UNIPOL UGF ASSICURAZIONI in persona del procuratore Giovanna Gigliotti, con sede in Bologna;

elettivamente domiciliata in Savona, via Paleocapa n. 5/6, presso e nello studio dell'avv. Franco Aglietto che la appresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA=



CONCLUSIONI:

Gli avv. Giuseppe Farrauto, Vincenzo Nasini e Pier Mario Mazzucco per parti attrici: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie e gli incumbenti istruttori del caso, in particolare previa occorrendo l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti nella memoria ex art. 183 comma 2 C.P.C. del 24.5.2012 con i testi indicati in prova e controprova per i quali si insiste: accertare la responsabilità delle convenute Zoppi Srl, con sede in Priero (CN), via Roma 2 e di Z & R Srl, anch'essa con sede in Priero, strada Statale 28 bis n. 42, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali protempore, in oggi entrambe soggette alla procedura del concordato preventivo e\o degli altri soggetti dei quali è emersa una concorrente responsabilità all'esito dell'istruttoria, in riferimento ai danni di cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 840, 2050, 2051 e\o 2053 C.C. e\o delle norme meglio viste, comunque in via solidale tra tutti i soggetti ritenuti responsabili o corresponsabili ex art. 2055 C.C; dichiarare che la situazione di dissesto statico e strutturale nella quale si trova a tutt' oggi il caseggiato sito al civico 18 e 16 bis della via Belvedere in Noli (SV) è conseguenza diretta delle opere poste in essere per quanto di rispettiva competenza dalle imprese convenute e\o degli altri soggetti dei quali è emersa una concorrente responsabilità all'esito dell'istruttoria nel sottostante cantiere insistente sull'area ex rilevato ferroviario, per imprudenza, imperizia, negligenza nell'esecuzione dei lavori; condannare conseguentemente le convenute e\o gli altri soggetti dei quali è emersa una concorrente responsabilità all'esito dell'istruttoria, in via solidale, tra loro ex art. 2055 C.C. al risarcimento dei danni in favore del condominio della via Belvedere 18 e 16 bis in Noli (SV) nella persona dell'amministratore e dei singoli condomini per quanto di rispettiva ragione nelle seguenti misure: per il danno emergente



consistente in via principale nella perdita del valore commerciale corrispondente del caseggiato e di tutto quanto in esso contenuto, per il valore indicato nel sequestro autorizzato di € 10.000.000,00=; in via subordinata al pagamento dei costi delle opere per il suo consolidamento, indicato nella C.T.U. in € 3.947.291,60= oltre I.V.A., oltre ai costi già sostenuti per i consolidamenti e monitoraggi anche temporanei; in tale ipotesi dovrà essere liquidato un ulteriore importo in misura non inferiore ad € 174.150,00= per la diminuzione di valore dell'immobile conseguente alle limitazioni funzionali e dimensionali che il consolidamento comporterà sulla base quanto dettagliato nella C.T.U; in via di ulteriore subordine per i costi di demolizione e ricostruzione, indicati nella C.T.U. in € 3.643.234,70= oltre I.V.A., in entrambe le ipotesi comunque nella misura maggiore o minore meglio determinata dal Tribunale; per il lucro cessante tutto quanto direttamente o indirettamente attinente alla mancata utilizzazione dell'immobile e\o delle porzioni di rispettiva proprietà a far data dal 14.12.2009 e sino alla data in cui il caseggiato sarà nuovamente agibile, stimato complessivamente nella C.T.U. nell'importo di € 181.450,00= annui, per un totale ad oggi di € 1.088.700,00=, oltre al rimborso delle imposte e tasse pagate nel periodo di indisponibilità dell'immobile sino al momento della sua effettiva ricostruzione ed agibilità, le spese di trasloco, di utilizzo di altre unità sostitutive, di ristrutturazione recente di alcune singole unità e di quant'altro comunque connesso alla mancata utilizzazione dell'immobile nel periodo intercorso e sino al momento della sua effettiva riabitabilità, nella misura meglio indicata nella tabella allegata alla C.T.U; condannare altresì i convenuti e\o gli altri soggetti dei quali è emersa una concorrente responsabilità all'esito dell'istruttoria all'esecuzione di tutte le opere che saranno ritenute necessarie per la messa in sicurezza del sedime sul quale insiste il



caseggiato degli esponenti, ed eventualmente di quello immediatamente sottostante, prodromiche e necessarie ai fini del suo consolidamento o della sua demolizione e ricostruzione; condannare altresì i convenuti e gli altri soggetti dei quali è emersa una concorrente responsabilità all'esito dell'istruttoria al risarcimento del danno derivato dalla costituzione coattiva di una servitù nel sedime sottostante il caseggiato, ed in area di pertinenza condominiale, consistente nell'apposizione di tiranti per la stabilizzazione dell'area, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 C.C; condannare inoltre i convenuti e gli altri soggetti dei quali è emersa una concorrente responsabilità all'esito dell'istruttoria al risarcimento dell'ulteriore danno derivato ai singoli condomini per danno biologico, morale ed esistenziale derivante da fatto illecito con rilevanza penale dovuto alla perdita del bene di proprietà da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 C.C. e comunque in misura non inferiore ad € 1.000.000,00=; con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sulle somme liquidande ed interessi legali sulle somme rivalutate anche a titolo di maggior danno ex art. 1224, 2' comma C.C. a decorrere dal 14.12.2009 sino alla data in cui il caseggiato sarà nuovamente abitabile; respingere ogni domanda dei convenuti e dei terzi chiamati nei confronti degli esponenti; con vittoria delle spese ed onorari del procedimento sia nella fase cautelare che in quella di merito oltre che di C.T.U e C.T.P; si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande che dovessero essere *ex adverso* proposte in questa sede; in particolare ci si oppone all'istanza di revoca ordinanza fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni proposta dalla difesa del Comune di Noli in quanto irrituale e tardiva, quindi preliminarmente inammissibile, oltre che infondata nel merito; il Comune di Noli infatti ripropone per l'ennesima volta le stesse questioni già sollevate e disattese nel contraddittorio delle operazioni peritali tra



C.T.U. e C.T.P, poi riproposte successivamente al deposito della relazione peritale e nuovamente disattese dal Giudice con la prefata ordinanza; il Tribunale peraltro ben potrà criticamente valutare la C.T.U. all'atto della decisione anche su tali aspetti - la cui fondatezza in ogni caso si continua a contestare - e per i quali ci si riserva ogni migliore difesa nelle conclusionali e repliche".

Gli avv. Alessandra Levi Pino e Stefano Ambrosini per parte convenuta Zoppi Srl in concordato preventivo: "*Reiectis adversis*, riservata ogni prova e difesa, voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona, previa acquisizione di entrambi i fascicoli relativi alla fase cautelare *ante causam* - ricorso (R.G. n. 961.2010 Tribunale di Savona) e reclamo (R.G. n. 1882.2010 Tribunale di Savona) e previa acquisizione di tutti i documenti depositati dalla Zoppi Srl in tali fasi - da sub 1) a sub 26); previa acquisizione del fascicolo relativo al reclamo (R.G. n. 3069.2011 Tribunale di Savona) avverso l'ordinanza di dissequestro del 13.12.2011 emessa, a seguito dell'istanza di dissequestro depositata dalla Zoppi Srl in corso di causa, nel presente procedimento; previa ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze da sub 1) a sub 41) di cui alla memoria n. 2 del 18.5.2012, con i testi indicati nella memoria n. 2 del 18.5.2012 e nella memoria n. 3 del 7.6.2012; previa ammissione di C.T.U. tecnica volta ad accertare: 1) lo stato dei luoghi, individuando la collocazione delle opere di scavo eseguite in riferimento agli studi geologici eseguiti dal dott. Garbarino e dal dott. Filippi e al progetto redatto dall'ing. G. Delfino; 2) l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza realizzate antecedentemente ai provvedimenti amministrativi e le opere in corso di esecuzione a seguito dei provvedimenti dell'autorità amministrativa per il consolidamento e la messa in sicurezza; 3) lo stato delle parti condominiali e private dell'immobile sito in Via Belvedere 18, evidenziando eventuali conseguenze dannose patite



dagli immobili in conseguenza dei lavori di cui trattasi; 4) la sussistenza degli eventuali danni lamentati dai ricorrenti e la loro riferibilità all'imprudenza, negligenza e imperizia di tutti i soggetti coinvolti, con attribuzione e quantificazione delle rispettive responsabilità; 5) i danni effettivi subiti dagli attori nonché quantificarli in conseguenza dei lavori *de quibus* anche con riferimento ai costi già sostenuti e sostenendi dalla Zoppi Srl per i lavori di messa in sicurezza già effettuati e da considerarsi quale risarcimento in forma specifica; in via principale: rigettare le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da parte attrice nonché delle domande proposte dalla Z & R Srl nei confronti della Zoppi Srl, disporre che la società Zoppi Srl. sia tenuta a rispondere unicamente dei danni strettamente a essa imputabili, secondo la graduazione delle eventuali colpe; sempre in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea nonché delle domande proposte dalla Z & R Srl. nei confronti della Zoppi Srl: dichiarare tenuti e condannare i chiamati in causa (TP Perforazioni Srl e Scavo-Ter Srl), secondo la graduazione delle eventuali colpe, a manlevare, garantire e tenere indenne la Zoppi Srl da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio anche con riferimento alle spese già anticipate dalla Zoppi Srl per le opere di messa in sicurezza; in via altresì subordinata, nella denegata ipotesi in cui nel presente giudizio venissero accolte, anche in parte, le domande di parte attrice nonché le domande proposte dalla Z & R Srl nei confronti della Zoppi Srl: dichiarare tenuta e condannare la Zurich Insurance PLC a manlevare, garantire e tenere indenne la Zoppi Srl da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, disponendo altresì, che la Zurich Insurance PLC sia condannata a risarcire il danno



direttamente ai ricorrenti, *ex art.* 1917 2' comma C.C. o comunque, disponendo che la Zurich Insurance PLC metta a disposizione della concludente, anche in via anticipata, le somme che la stessa fosse dichiarata tenuta a corrispondere agli esiti degli accertamenti del Tribunale, anche con riferimento alle spese già anticipate dalla Zoppi Srl per le opere di messa in sicurezza; in ogni caso con vittoria di compensi legali, spese, anche relativamente alle spese di C.T.U. e di C.T.P, rimborso forfettario *ex tariffa* professionale, oltre a I.V.A. e C.P.A. del presente procedimento, della fase cautelare *ante causam* - vale a dire per il ricorso (R.G. n. 961.2010 Tribunale di Savona), il reclamo (R.G. n. 1882.2010 Tribunale di Savona) - nonché della fase cautelare in corso di causa - istanza di dissequestro depositata dalla Zoppi Srl in corso di causa e successivo reclamo (R.G. n. 3069.2011 Tribunale di Savona)"

L'avv. David Colombini per parte convenuta Z & R in concordato preventivo: "Voglia la S.V. Ill.ma; respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, previa acquisizione di entrambi i fascicoli relativi alla fase cautelare, ricorso e reclamo e previa acquisizione di tutti i documenti depositati dalla Z & R Srl anche in tali fasi da sub 1) a sub 53); in via istruttoria: previa ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze di cui alla narrativa della memoria di costituzione del 20.4.2012; previa ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, formulati con la memoria *ex art.* 183 VI comma n. 2 C.P.C: 1) vero che nel marzo 2008 veniva dato inizio ai lavori edili nell'area della ex stazione ferroviaria del Comune di Noli interessata dalla costruzione di tre livelli di box interrati e da sistemazioni esterne; 2) vero che in tale occasione, essendo stata progettualmente prevista al fine di contenere i fronti di scavo una berlinese con l'esecuzione di tiranti da realizzarsi con



perforazione nel sottosuolo delle proprietà confinanti, la Z & R si attivava per effettuare i necessari stati di consistenza; 3) vero che gli stati di consistenza venivano solo parzialmente effettuati stante la mancata autorizzazione da parte di alcuni privati e dal Condominio 18 nonché dai suoi condomini; 4) vero che nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2008 la Zoppi, con l'intervento della TP Perforazioni, iniziava i lavori per l'esecuzione della prevista berlinese nella parte del cantiere denominata "blocco destro" ed in una sola parte del cantiere denominata "blocco centrale"; 5) vero che nei mesi di luglio, agosto, settembre 2008 la Zoppi, con l'intervento della TP Perforazioni portava a termine nella parte del cantiere denominata "parte A del blocco destro" il posizionamento dei pali verticali e di quelli inclinati previsti a progetto; 6) vero che nel settembre 2008 la Zoppi, con l'intervento della TP Perforazioni e della Scavo Ter, iniziava la procedura scavo e perforazioni per il posizionamento dei tiranti nella parte del cantiere denominata "blocco destro"; 7) vero che nel mese di ottobre 2008 la Zoppi con l'intervento della Scavo Ter completava lo scavo nella parte del cantiere denominata "parte A del blocco destro" ed in un ulteriore parte di tale blocco; 8) vero che in questa fase, ovvero nel mese di ottobre 2008, veniva effettuata nella zona a monte sotto il civico n. 14 una parte di scavo di circa 2 metri e veniva altresì eseguita la trave di contrasto del primo ordine dei tiranti previsti in progetto; 9) vero che nei mesi di novembre e dicembre 2008 e nel gennaio 2009 la Zoppi eseguiva le strutture in cemento armato nella zona A del "blocco destro"; 10) vero che nei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009 la Zoppi con l'intervento di TP Perforazioni portava a termine il posizionamento dei pali verticali e di quelli inclinati nella parte del cantiere denominata "blocco centrale" e più specificatamente nella parte lato monte del blocco ove non vi era ancora stato alcun intervento e nella parte



di cantiere denominata "blocco sinistro" sotto il civico 18; 11). vero che nel mese di febbraio 2009 veniva portato a termine il posizionamento dei pali verticali e di quelli inclinati previsti a progetto nella parte di cantiere denominata "blocco destro"; 12) vero che nei mesi di febbraio e marzo 2009 la Zoppi con l'intervento della TP Perforazioni e della Scavo Ter completava, con il posizionamento dei tiranti debitamente autorizzati dalle parti interessate la berlinese nella parte di cantiere denominata "blocco destro"; 13) vero che nel mese di maggio 2009, in accordo con i condomini ed in attesa dell'autorizzazione per l'esecuzione dei tiranti, la Z & R posizionava, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza, n. 3 inclinometri; 14) vero che i lavori proseguivano sino al mese di ottobre 2009 ed in tale periodo non veniva registrato alcun movimento negli edifici condominiali; 15) vero che nel mese di ottobre 2009, previa autorizzazione del Condominio Belvedere 14, veniva iniziata la procedura di scavo e perforazioni per il posizionamento del primo ordine di tiranti nella parte del cantiere denominata "blocco centrale", con l'intervento della TP Perforazioni e della Scavo Ter; 16) vero che non veniva autorizzato il posizionamento dei tiranti da parte del civico n. 16, da parte di Villa Introini e da parte del Condominio n. 18; 17) vero che nel mese di ottobre 2009 veniva iniziato con l'intervento della TP Perforazioni il posizionamento di pali inclinati, c.d. cavalletto, in sostituzione dei tiranti previsti progettualmente non essendo stato autorizzato il posizionamento dei tiranti da parte del civico n. 16, da parte di Villa Introini e da parte del Condominio n. 18; 18) vero che dal 26.10.2009 sino al 29.10.2009 con l'intervento della Scavo Ter è stato dato inizio agli scavi di sbancamento; previa ammissione a prova testimoniale contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova, formulati con la memoria *ex art.* 183 VI comma n. 3 C.P.C: 19) vero che in data 27.5.2009 il perito della Reale Mutua Assicurazioni,



dott. Alberto Reale effettuava il sopralluogo sul cantiere di Noli oggetto della presente causa; 20) vero che all'esito del sopralluogo il perito della Reale Mutua Assicurazioni, dott. Alberto Reale, trasmetteva la documentazione fotografica e la relazione al perito della Compagnia assicurativa Zurich della Zoppi Srl., ing. Riccardo Bonato; si indicano quali testimoni Delfino Marco, residente in Albisola Superiore (SV), via Ciamea 12/a; D'Anna Paolo Salvatore, residente in Savona, corso Tardy e Benech 12; Giffra Mauro, residente in Priero (CN), Loc. Pratobierdo; il geom. Botto Aldo, residente in Dogliani (CN), via Codevilla n. 141; nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, l'esponente chiede di essere ammessa alla prova contraria, con i testi *supra* indicati; in via principale: rigettare le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da parte attrice, disporre che la società Z & R Srl, sia tenuta a rispondere dei danni strettamente ad essa imputabili, secondo la graduazione delle colpe eventualmente accertate all'esito della consulenza tecnico d'ufficio; in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare tenuti e condannare i chiamati in causa Comune di Noli, dott. Filippi Giampiero, ing. Giovanni Delfino e Zoppi Srl, secondo la graduazione delle eventuali colpe accertate all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, a manlevare, garantire e tenere indenne la Z & R Srl da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio anche con riferimento alle spese già anticipate dalla Z & R Srl per le opere di messa in sicurezza; in via altresì subordinata: nella denegata ipotesi in cui nel presente giudizio venissero accolte, anche in parte, le domande dei ricorrenti, condannare la Società Reale Mutua Assicurazioni Spa a manlevare, garantire e tenere indenne la Z & R Srl da ogni



conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, disponendo, altresì, che l'Istituto sia condannato a risarcire il danno direttamente ai ricorrenti ex art. 1917, comma 2 C.C. o comunque che l'Istituto metta a disposizione della conchiudente, anche in via anticipata, le somme che la stessa fosse dichiarata tenuta a corrispondere a chicchessia, anche con riferimento alle spese già anticipate dalla Z & R Srl per le opere di messa in sicurezza; in ogni caso vinte le spese".

L'avv. Fabrizio Ivaldo per parte terza chiamata in causa T.P. Perforazioni Srl: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, *adversis reiectis*, previa ammissione ed esperimento, quando ritenute rilevanti, delle istanze istruttorie formulate in atti (memoria n. 2 ex art. 183 C.P.C.), che qui integralmente si richiamano: rigettare tutte le domande da chiunque proposte e a qualunque titolo verso la T.P. Perforazioni Srl, in quanto infondate; in via di mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la Zurich Insurance PLC, in forza del contratto assicurativo in essere, a manlevare e tenere indenne la conchiudente da ogni esborso che sarà ritenuto dovuto nei confronti degli attori e/o della Zoppi Srl e/o di altre parti del giudizio; vinti le spese e gli onorari, oneri di legge inclusi."

L'avv. Roberto Romani per parte terza chiamata in causa Scavoter Srl: "Piaccia al Giudice Ill.mo, impregiudicata ogni difesa e/o eccezione, previa integrazione della consulenza tecnica d'ufficio nel contraddittorio delle parti per i motivi di cui al verbale d'udienza del 19.9.2014 e/o rimessione in termini per il C.TP Scavoter Srl in ordine alle considerazioni del C.T.U sulla posizione della conchiudente non presenti nella prerelazione ed inserite nella relazione finale o, in subordine, convocazione del C.T.U. a chiarimenti: 1) in via principale, respingere le domande proposte dai ricorrenti tutti in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto; 2) in via



subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la Allianz Spa Divisione Allianz Ras in persona del legale rappresentante protempore a manlevare e garantire e tenere indenne Scavoter Srl da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio; 3) vinte le spese e gli onorari di causa oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge".

L'avv. Giuliano Germano per parte terza chiamata in casa Zurich Insurance: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista; in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 669 octies C.P.C. dispiegata dalla signora Lorenza Rosingana non essendo stata la stessa parte della fase cautelare promossa dagli altri attori con il ricorso per sequestro conservativo *ante causam* depositato in data 30.4.2010; previa ammissione di ogni istanza e/o mezzo istruttorio dedotta dall'esponente e non accolta o non espletata: previa convocazione a chiarimenti del C.T.U. Ing. Riccardo Berardi alla presenza dei rispettivi CCTTPP per i motivi esposti a verbale di udienza del 21.11.2014 ovvero in forza delle osservazioni del proprio C.T.P; in via principale, respingere tutte le domande proposte dagli attori in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto; in ogni caso, respingere integralmente le domande da chiunque proposte nei confronti della Zoppi Srl, società assicurata dalla Zurich Insurance Public Limited Company; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, seppur parziale, delle domanda proposte dagli attori accertare e determinare secondo stretto diritto i danni risarcibili agli stessi, e conseguentemente, limitare l'eventuale risarcimento dovuto a quanto strettamente provato, dimostrato ed emergente dalla C.T.U. rigettando ogni altra pretesa e graduando la responsabilità tra il Comune di Noli, il



Geologo Gianpietro Filippi, la società appaltante Z & R Srl in liquidazione, la società appaltatrice Zoppi Srl in concordato preventivo, le società subappaltatrici Scavoter Srl e TP Perforazioni Srl, il progettista e direttore dei lavori Ing. Giovanni Delfino; in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della polizza "responsabilità civile terzi prestatori di lavoro prodotti" n. 379A5004 stipulata dalla Zoppi Srl con la Zurich Insurance Company SA, accertare e dichiarare che tale copertura assicurativa opera "a secondo rischio" rispetto alle Polizze stipulate dagli altri resistenti e/o terzi chiamati, e, in ogni caso, soltanto nei limiti di massimale e franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti; con vittoria in ogni caso delle spese di lite oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A.";

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, reietta, previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista; in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 669 octies C.P.C. dispiegata dalla signora Lorenza Rosingana non essendo stata la stessa parte della fase cautelare promossa dagli altri attori con il ricorso per sequestro conservativo *ante causam* depositato in data 30.4.2010; previa ammissione di ogni istanza e/o mezzo istruttorio dedotta dall'esponente e non accolta o non espletata; previa convocazione a chiarimenti del C.T.U. Ing. Riccardo Berardi alla presenza dei rispettivi CCTTPP per i motivi esposti a verbale di udienza del 21.11.2014; in via principale, respingere tutte le domande proposte dagli attori in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto; in ogni caso, respingere integralmente le domande da chiunque proposte nei confronti della T.P. Perforazioni Srl, società assicurata dalla Zurich Insurance Public Limited Company; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, seppur parziale, delle domanda proposte dagli attori



accertare e determinare secondo stretto diritto i danni risarcibili agli stessi, e conseguentemente, limitare l'eventuale risarcimento dovuto a quanto strettamente provato, dimostrato ed emergente dalla C.T.U. rigettando ogni altra pretesa e graduando la responsabilità tra il Comune di Noli, il geologo Gianpietro Filippi, la società appaltante Z & R Srl in liquidazione, la società appaltatrice Zoppi Srl in concordato preventivo, il progettista e direttore dei lavori Ing. Giovanni Delfino e le società subappaltatrici Scavoter Srl e TP Perforazioni Srl; in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività della polizza "artigiani e piccole imprese" n. 382A4084 stipulata dalla TP Perforazioni Srl con la Zurich Insurance Company SA, accertare e dichiarare che tale copertura assicurativa opera "a secondo rischio" rispetto alle Polizze stipulate dagli altri resistenti e/o terzi chiamati e, in ogni caso, soltanto nei limiti di massimale e franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti; con vittoria in ogni caso delle spese di lite oltre spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A."

L'avv. Mauro Vallerga per parte terza chiamata in causa Comune di Noli: "Piaccia all'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza: in via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta da Z & R Srl nei confronti del concludente Comune di Noli, e per l'effetto rigettarla; 2) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di Z & R Srl ex art. 164, comma IV, C.P.C., per mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 C.P.C., con ogni conseguente provvedimento, compresa la pronuncia di declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità e, quindi, di rigetto di ogni domanda proposta da Z & R Srl contro il concludente Comune di Noli; in via istruttoria, e comunque senza consentire l'inversione dell'onere probatorio: a) previa revoca



dell'ordinanza 27.1.2015, ammettere i capitoli di prova per testi sub nn. da 1 a 16 come dedotti con la seconda memoria ex art. 183, c. 6, n. 2), C.P.C datata 29.5.2010 con l'escussione dei testi ivi indicati, anche in controprova sui capitoli dedotti dalle parti avversarie, eventualmente ammessi; b) previa revoca dell'ordinanza 27.1.2015 e del successivo provvedimento in data 28.5.2015, disporre la convocazione del C.T.U. Prof. Ing. R. Berardi affinché renda i chiarimenti in risposta rilievi critichi alla relazione peritale definitiva 4.8.2015, svolti a verbale d'udienza del 19.9.2014, reiterati con la memoria autorizzata 29-30.10.2014 ed ulteriormente formulati con l'istanza di revoca di ordinanza 25.5.2015, con fissazione di specifica udienza per la formulazione dei quesiti e termine a contraddire per i CC.TT.PP.; nel merito 1) in via preliminare, respingere le domande proposte da Z & R Srl contro il conchiudente Comune di Noli per l'intervenuta decadenza ex art. 1495 C.C. e per la maturata prescrizione ex art. 1495 C.C; 2) in via principale, respingere le domande proposte da Z & R Srl contro il conchiudente Comune di Noli siccome infondate in fatto e/o in diritto e/o, comunque, improbate; 2) in via subordinata, nel non creduto e denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande proposte da Z & R Srl contro il conchiudente Comune di Noli, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda di Milano Assicurazioni Spa e dichiarata sussistente la copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata dal conchiudente Comune di Noli con Milano Assicurazioni, Divisione SASA (già SASA Assicurazioni Riassicurazioni Spa) n. R40.713.621/00, condannare la predetta compagnia assicuratrice Milano Assicurazioni Spa, Divisione SASA (già SASA Assicurazioni Riassicurazioni Spa) in persona del legale rappresentante protempore, a manlevare, garantire e tenere indenne il Comune di Noli da ogni conseguenza pregiudizievole ad esso derivante dal presente giudizio e



per ogni somma che lo stesso Comune fosse condannata a pagare in ragione ed in conseguenza delle domande e delle pretese tutte contro di esso azionate nel presente giudizio, con vittoria di spese per competenze professionali, oltre accessori di legge per rimborso forfetario spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A (22%)".

L'avv. Roberto Giacchero per parte terza chiamata in causa Giampietro Filippi: "Piaccia al Tribunale Ill.mo; *reiectis contrariis*; previa ammissione, ove d'uopo, delle prove orali dedotte nella memoria ex art. 183 comma VI n.2 C.P.C. 28.5.2012 (sub punto II a pagine 14, 15 e 16), nonché nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 C.P.C. 18.6.2012 (sub punto IV a pagine 5 e 6), respingere tutte le domande proposte nei confronti del concludente e, comunque, assolverlo da ogni domanda contro di lui formulata; nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande contro di lui formulate dalla Z & R. Srl in persona del legale rappresentante protempore Casanova Remo, con sede in Priero, Strada Statale 28 Bis n. 42 e/o da altre parti costituite dichiarare tenuta e condannare la Unipolsai Assicurazioni Spa (già Fondiaria-SAI Spa Ass.ni, con sede in Torino, Via Galileo Galilei n. 12) con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante protempore a manlevare e garantire e, comunque, a tenere indenne il dott. Filippi Giampietro da ogni domanda contro il medesimo da chiunque proposta nel presente giudizio, con pagamento diretto da parte della medesima Unipolsai Assicurazioni Spa (già Fondiaria-SAI Spa) del danno ex art. 1917, II comma C.C, ai danneggiati e, comunque, a fornire al concludente, anche in via anticipata, la provvista per il pagamento delle somme, che il medesimo fosse tenuto a corrispondere; vinte le spese e gli onorari del giudizio".

L'avv. G. Amedeo Caratti per parte terza chiamata in causa Giovanni



Delfino: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Savona, *adversis reiectis*, previa revoca dell'ordinanza del G.I. del 27.1.2015 e previa reiterazione di tutte le istanze anche istruttorie non ammesse dal G.I. di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI comma C.P.C. e di cui alla memoria autorizzata del 29.10.2014, rigettare le domande proposte dagli attori in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto ed irritualmente proposte; in ogni caso, rigettare le domande proposte nei confronti del conchiudente da parte delle altre parti presenti in giudizio in quanto inammissibili, irritualmente proposte ed infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande *ex adverso* proposte, disporre che l'ing. Giovanni Delfino sia tenuto a rispondere unicamente per i danni strettamente ad esso imputabili, secondo la graduazione delle eventuali colpe; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui nel presente giudizio venissero accolte, anche in parte, le domande avversarie, condannare il geologo Giampiero Filippi e la UGF Unipol Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante in carica, a manlevare, garantire e tenere indenne l'ing. Giovanni Delfino, anche quale membro dell'associazione professionale Ing. Calvo - Delfino & Ass, da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, disponendo, altresì, che l'istituto sia condannato a risarcire il danno direttamente all'attrice, ex art. 1917 II comma C.C. o comunque, statuendo che l'istituto metta a disposizione della conchiudente, anche in via anticipata, le somme che l'ing. Giovanni Delfino fosse dichiarata tenuto a corrispondere a chicchessia; il tutto condannando gli avversari a rifondere alla conchiudente le spese e le competenze del presente procedimento, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge."

L'avv. Ruggero Barile per parte terza chiamata in causa Reale Mutua Assicurazioni Spa: "Si chiede il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e



diversa domanda, eccezione e deduzione; previ gli opportuni accertamenti; emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso; con riguardo alle domande svolte dal Condominio di Via Belvedere n. 18 di Noli e dai Condomini in proprio meglio indicati in epigrafe: nel merito, in via principale: respinga le domande tutte svolte dal Condominio Via Belvedere n. 18 di Noli e dagli altri condomini proprietari delle rispettive unità immobiliari ubicate nel civico stesso, indicati in atti, in quanto illegittime, infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate; in ogni caso, respinga integralmente le domande del Condominio Via Belvedere n. 18 di Noli e degli altri condomini proprietari delle rispettive unità immobiliari ubicate nel civico stesso, indicati in atti, con riguardo alla posizione dell'assicurata di questa compagnia Z & R Srl; in subordine: nella non creduta ipotesi di dimostrazione in capo alla Z & R Srl di qualsivoglia responsabilità, accerti e dichiarari la commisurazione percentuale della responsabilità della medesima nella causazione dell'evento dannoso; con riguardo alla chiamata in garanzia svolta nei confronti della Reale Mutua di Assicurazioni dalla assicurata Z & R Srl: nell'ipotesi di condanna della Z & R Srl ovvero comunque dell'assicurato come definito a termini di polizza, accerti e dichiarari che, in considerazione delle eccezioni contrattuali tutte svolte nella presente comparsa, la Società Reale Mutua Assicurazioni non è tenuta a prestare alcuna garanzia o è tenuta a prestare una garanzia ragionevolmente ridotta; accerti e dichiarari che, in considerazione delle previsioni di cui all'art. 24 C.G.A. richiamate nella presente comparsa, la Società Reale Mutua Assicurazioni è comunque tenuta a prestare una garanzia nei soli limiti del danno eccedente l'ammontare che risulterà pagato dalle altre assicurazioni esistenti al tempo del sinistro e stipulate da Z & R Srl, da Zoppi Srl, ovvero da altri per loro conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi garantiti dalla polizza prestata dalla Reale Mutua



Assicurazioni; in ogni caso, previa ogni declaratoria del caso in relazione alla unicità del massimale garantito da Reale Mutua Assicurazioni, accerti e dichiari che la Società Reale Mutua Assicurazioni non può comunque essere tenuta per importi eccedenti il massimale di garanzia di cui alla polizza n. 150.06.201 e dunque nel limite massimo di € 200.000,00= con applicazione dello scoperto previsto contrattualmente in caso si accerti che l'origine dei danni attiene a rimozione, franamento e cedimento del terreno; in subordine, per la non vista ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione del massimale di garanzia indicato di cui alla polizza n. 150.06.201 nel limite massimo di € 200.000,00=, previa ogni declaratoria del caso in relazione alla unicità del massimale garantito da Reale Mutua Assicurazioni, accerti e dichiari che la Società Reale Mutua Assicurazioni non può comunque essere tenuta per importi eccedenti il massimale previsto per la Sezione II di cui alla responsabilità civile verso terzi pari all'importo di € 2.500.000,00= con applicazione della franchigia prevista contrattualmente del 10% con il minimo di € 10.000,00=; con vittoria di spese, diritti ed onorari, gravati di I.V.A. e C.N.P.A.P; in via istruttoria: si richiamano integralmente i contenuti di quanto dedotto e/o eccepito nelle memorie ex art. 183 comma VI C.P.C. ritualmente depositate nonché a verbale di udienza; in particolare si insiste per l'ammissione delle prove e dei rilievi istruttori dedotti nella seconda memoria ex art. 183 comma VI C.P.C., da intendersi richiamata e ritrascritta integralmente, e in particolare per l'ammissione di quanto di seguito si riporta: in merito alle contestazioni ed eccezioni svolte dalla difesa della Società Reale Mutua Assicurazioni nei confronti della propria assicurata Z & R, si chiede, all'occorrenza, ammettersi prova per interrogatorio del legale rappresentante di Z & R Srl in liquidazione e concordato preventivo, nonché del Condominio attore in persona dell'amministratore e dei



condomini attori, e per testi, sui seguenti capitoli: 1) Vero che la Società Reale Mutua di Assicurazioni ha avuto notizia per la prima volta dei danni lamentati dal Condominio e dai condomini attori solo a seguito della notifica in data 20.3.2010 dell'atto di chiamata di terzo conseguente al ricorso ex artt. 1171 e 1172 C.C. e 700 C.P.C. promosso dal Condominio di Via Belvedere n.18 Noli; 2) Vero che la garanzia assicurativa prestata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni con la polizza n. 150.06.201 ha decorrenza dalle ore 24 del 10.7.2008 alle ore 24 del 10.7.2010 per la costruzione delle opere come risulta dal frontespizio del contratto assicurativo che si rammostra; 3) Vero che l'esecuzione delle opere ed i fenomeni dannosi di cui alle domande risarcitorie del Condominio attore sono state poste in essere, si sono verificate e sono venute in evidenza in data antecedente a quella di decorrenza della garanzia assicurativa come indicata al capitolo che precede; si indica a teste il dott. Daniele Poma presso Reale Mutua, in 10122 Torino, Via Corte d'Appello n. 11; 2) in via istruttoria, Reale Mutua evidenzia l'assoluto difetto di prova dei danni, anche non patrimoniali, lamentati dal Condominio e dai condomini attori, da questi ultimi pretesi nei confronti della propria assicurata Z & R; si ribadisce dunque ogni recisa contestazione (sia nell'an che nel quantum) delle domande risarcitorie di parte attrice rivolte nei confronti dell'assicurata di questa Compagnia (e ciò anche con riguardo a come il Condominio ed i condomini attori hanno inteso precisarle nella memoria n. 1); solo per la non creduta ipotesi di condanna di Z & R ovvero comunque dell'assicurato come definito a termini di polizza, si ripete che, in considerazione delle eccezioni contrattuali tutte svolte in comparsa di costituzione e risposta, la Società Reale Mutua Assicurazioni non sarà tenuta a prestare alcuna garanzia (o sarà tenuta a prestare una garanzia ragionevolmente ridotta) con riguardo ai pregiudizi ed alle voci di danno



che, ancorchè provati, dovessero risultare all'evidenza estranei a ciò che costituisce specifico oggetto dell'assicurazione prestata dall'esponente.

L'avv. Massimo Botta per parte terza chiamata in causa Allianz Spa: "Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia il Tribunale Ill.mo di Savona, assolvere la convenuta Scavoter Srl dalle domande contro di essa svolte; in via subordinata: dichiarare l'inoperatività della polizza n. 068410389 relativamente agli eventi dannosi per cui è giudizio, essendo stata stipulata in epoca successiva al verificarsi dei medesimi e, quindi, respingere la domanda di garanzia e manleva svolta dalla Scavoter Srl nei confronti di Allianz Spa sulla base di tale polizza. in via di ulteriore subordine: e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale Ill.mo ritenesse operativa la polizza n. 068410389, nonché la sussistenza di una responsabilità della Scavoter Srl nella causazione degli eventi dannosi per cui è giudizio, dichiarare Allianz Spa tenuta a garantire e manlevare Scavoter Srl negli stretti limiti anche di valore e franchigia e per le sole ipotesi di cui a tale polizza; il tutto per la sola percentuale di responsabilità ascrivibile alla Scavoter Srl e con esclusione delle eventuali maggiori somme incombenti alla Scavoter Srl in virtù del vincolo di solidarietà passiva con altri soggetti ritenuti responsabili, respingendo qualsiasi ulteriore e/o diversa domanda di Scavoter Srl; vinte le spese e gli onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.".

L'avv. Antonello Negro per la terza chiamata in causa Milano Assicurazioni Spa: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, ribadita la già eccepita prescrizione di ogni diritto vantato dalla Z & R Srl nei confronti del Comune di Noli per decorso dei termini di legge e l'eccepita intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1495 C.C; ribadita la già eccepita prescrizione di ogni diritto vantato dal Comune di Noli nei confronti della Milano Assicurazioni Spa (società incorporante la SASA Assicurazioni



Spa) ai sensi dell'art. 2952, 2' comma C.C. per decorso del termine di legge; in via preliminare estromettere la Milano Assicurazioni Spa dal presente giudizio; in ogni caso respingere le domande proposte nei confronti della Milano Assicurazioni Spa per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi depositati da questa difesa (tra cui le eccepite prescrizioni e le esclusioni indicate in polizza); in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di affermazione, anche parziale, di una qualsivoglia responsabilità del Comune di Noli, dichiarare la Milano Assicurazioni Spa tenuta agli obblighi derivanti dalla polizza n. R40713621/00 entro i limiti in essa contenuti, con le esclusioni indicate, nonché gli scoperti ed i limiti di risarcimento e comunque non oltre il massimale pattuito; con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio; spese di C.T.U. a carico della parte soccombente; si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o nuove eccezioni".

L'avv. Giuseppe Pomarici per parte terza chiamata in causa Unipolsai Spa: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, respinta ogni contraria eccezione, produzione ed istanza, in via principale, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di Unipolsai Assicurazioni Spa e, comunque, assolverla da ogni domanda contro di lei formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, in via di strettissimo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande da chiunque proposte nei confronti della odierna concludente, accertare e liquidare quanto da quest'ultima dovuto a termini di polizza nei limiti dello stretto diritto e di quanto effettivamente provato, ed in ogni caso entro i massimali previsti; in ogni caso con vittoria delle spese di lite".

L'avv. Franco Aglietto per parte terza chiamata in causa Unipolsai Assicurazioni Spa già Unipol Spa Assicurazioni Spa: "Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: 1) in via



principale, respingere ogni domanda proposta nei confronti dell'ing. Giovanni Delfino in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto con ogni relativa conseguenza sulla domanda di garanzia e manleva proposta da quest'ultimo; 2) in via di stretto subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti dell'ing. Giovanni Delfino, dichiarare tenuta Unipol Assicurazioni Spa a garantire e manlevare l'ing. Giovanni Delfino entro gli stretti limiti di polizza, della garanzia contrattuale e del massimale assicurato; 3) vinte le spese e gli onorari di causa oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 669 octies C.P.C, datato 28.7.2010 il Condominio della Via Belvedere n. 18 e n. 16 bis di Noli, nonché i condomini dello stesso Fois Bologna Carla, Pastorino Andrea Eugenio, Tissoni Fabio, Francia Maria Teresa, Molinari Laura, Martinetti Patrizia, Martinetti Franco, Deferrari Eva, Mazzucco Anna, Beltrame Roberta, Beltrame Giovanna, Beltrame Alessandra, Beltrame Luigi, Beltrame Paola, De Pirro Enrica Maria, Fortini Ida, sia in proprio che quale genitore della minore De Pirro Elettra, Allara Angiolina, Ramella Lea, Salazar Andreina, Torelli Renato, Dotti Giovanni e Rosingana Lorenza convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Savona, Zoppi Srl e Z & R Srl indicando quanto segue: a valle del fabbricato costituente il Condominio della Via Belvedere n. 18 e n. 16 bis di Noli era ubicata vasta area un tempo occupata dalla stazione ferroviaria di Noli acquistata dal Comune di Noli; detta area era stata ricompresa nel piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con delibera n. 56.1994 del Consiglio Comunale di Noli che prevedeva l'edificazione nel sottosuolo di un'autorimessa interrata su 2 piani per complessivo n. 170 posti auto; dopo asta pubblica andata deserta, il



sottosuolo dell'area era stato ceduto a Z & R Srl (società costituita per la realizzazione del progetto e formata dai due soci Zoppi Srl e Rivarossi Srl), la quale aveva poi appaltato a Zoppi Srl l'esecuzione delle opere; le opere di sbancamento erano state poi sospese a causa del rinvenimento di reperti archeologici e, dopo che la sospensione era durata circa tre anni ed era stata apportata, a seguito delle indicazioni della Soprintendenza, modificazione in variante alle opere (con riduzione dell'area interessata allo sbancamento ma autorizzazione all'aumento della profondità per mantenere invariato il numero di posti auto da realizzare, con previsione di 3 piani interrati) successivamente riprese; in data 7.3.2008 il Comune di Noli aveva, quindi, rilasciato a Z & R Srl il permesso di costruire n. 4.2008 e nel settembre 2008 le opere erano proseguite; tuttavia si erano immediatamente manifestate problematiche e, nell'aprile 2009, la villetta contraddistinta nella via Belvedere con il civico n. 16 (adiacente al fabbricato costituente il Condominio) aveva subito lesioni ed era stata dichiarata inagibile e già era emersa la presenza di crepe e fessurazioni nel Condominio senza peraltro l'adozione dei necessari rimedi; solo nell'ottobre 2009 il Comune di Noli aveva aperto procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di pericoli per la pubblica incolumità con sospensione provvisoria delle opere, ma detta sospensione era stata poi revocata in data 16.10.2009 a seguito dell'avvenuto deposito da parte dell'ing. Giovanni Delfino (progettista e direttore dei lavori) di perizia con la quale era stata indicata la stabilità del versante su cui era ubicato il condominio; tuttavia dopo la prosecuzione delle opere la situazione era precipitata con dissesti tali da avere determinato, in data 14.12.2009, l'intervento dei Vigili del Fuoco che avevano ordinato l'immediata evacuazione dei condomini di Via Belvedere nn. 16 bis e 18 a causa del pericolo di possibili crolli e, in sede penale, era stato disposto il sequestro



del caseggiato; a seguito degli accertamenti eseguiti era emersa l'esistenza di danni di tale gravità da avere compromesso la stabilità dell'edificio ed essi erano derivati delle opere eseguite da Zoppi Srl, dalla mancanza di adeguate precedenti analisi geognostiche, nonché dall'insufficienza delle misure adottate nell'area di cantiere e la situazione di grave dissesto era stata confermata anche all'esito degli accertamenti peritali eseguiti in sede penale dall'ing. Andrea del Grosso e dall'ing. Roberto Passalacqua; sussisteva responsabilità dei convenuti Z & R Srl e Zoppi Srl ex artt. 2050 e/o 2043 e/o 2053 C.C, nella determinazione dei danni tutti subiti e subendi (compromissione del caseggiato e della loro proprietà, danni morali ed esistenziali, costi da affrontare per la disponibilità di analoga proprietà o per la perdita di quella a loro appartenente e per la custodia degli arredi, esborsi per incarichi peritali, salvo altri); in forza dell'accaduto avevano proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per ottenere l'annullamento del permesso a costruire n. 4.2008 rilasciato dal Comune di Noli a Z & R Srl e radicato procedimento di urgenza davanti al Tribunale di Savona nei confronti di Z & R Srl, Zoppi Srl, il Comune di Noli nonché del progettista e del Direttore dei Lavori per accertare le cause del dissesto e per evitare danni ulteriori ed ottenuto, sempre dal Tribunale di Savona, in data 9.6.2010 sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 10.000.000,00= sui beni appartenenti a Z & R Srl e a Zoppi Srl, sequestro poi eseguito su immobili di dette società siti in Boissano, Noli, Castellino Tanaro, Lesegno, Mombasiglio e Priero; avevano, quindi, radicato nei termini concessi dal Giudicante il presente procedimento.

Concludevano, quindi, chiedendo, accertarsi la responsabilità di Z & R Srl e di Zoppi Srl per il dissesto del loro fabbricato con condanna delle stesse al risarcimento di tutti i danni emergenti e derivanti da lucro cessante.



Si costituivano in giudizio con differenti difensori Zoppi Srl e Z & R Srl che, con difese del tutto simili, contestavano le avversarie argomentazioni e richiamavano le difese già esposte in sede del giudizio cautelare derivato dalla richiesta degli attori di ottenere sequestro conservativo: in particolare Zoppi Srl, dopo avere ricostruito l'iter che aveva determinato l'adozione del piano particolareggiato da parte del Comune di Noli e le successive varianti e modifiche *medio tempore* intervenute, evidenziava che dopo avere ottenuto il trasferimento della titolarità del sottosuolo dell'area interessata alle opere in data 27.2.2008 ed il permesso a costruire n. 4.2008 del 7.3.2008, aveva operato secondo le indicazioni di cui alla verifica della fattibilità dell'intervento redatta dal dr. Roberto Garbarino, di cui alla relazione geologica del dr. Giampietro Filippi e di cui al progetto redatto dall'ing. Giovanni Delfino (nominato altresì Direttore dei Lavori); Zoppi Srl evidenziava di avere poi subappaltato in data 5.3.2008 e 11.3.2008 a Scavoter Srl i lavori di scavo in terra e roccia compreso l'uso di martellone e a TP Perforazioni Srl la realizzazione delle fondazioni speciali, opere da dette società immediatamente iniziate e poi proseguite secondo quanto dettagliatamente esposto; solo nell'ottobre 2009 i lavori erano stati momentaneamente sospesi in attesa di ulteriori verifiche strutturali, ma erano poi proseguiti dopo le valutazioni in senso tranquillizzante espresse dalla perizia redatta dall'ing. Delfino; evidenziava che le lesioni poi riscontrate sui fabbricati negli ultimi giorni del mese di ottobre 2009 erano probabilmente derivate da problemi di carattere geologico e dalla presenza di falda idrica in precedenza non riscontrata e di avere immediatamente posto in essere le misure necessarie per fronteggiare la situazione secondo quanto meglio indicato in comparsa; indicava di avere già eseguito opere per un valore di € 642.556,33=; sosteneva, quindi, di non avere nessuna responsabilità



nell'accaduto non avendo avuto oneri di carattere geologico e progettuali ed avendo pienamente rispettato le modalità operative stabilite e, quanto alle opere di scavo e perforazione del suolo, essendo state poi eseguite da altri.

Z & R Srl evidenziava, inoltre, che le opere erano state eseguite previo rilascio dei necessari strumenti amministrativi ad opera del Comune di Noli, nonchè in forza delle valutazioni geotecniche effettuate dal dr. Gianpietro Filippi (all'uopo da lei incaricato nel luglio 2009) e a seguito degli ulteriori accertamenti positivi compiuti dal direttore dei lavori ing. Giovanni Delfino; contestava, inoltre, i danni come quantificati da parte attrice.

Concludevano, quindi, Zoppi Srl previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Zurich Insurance PLC, di T.P. Perforazioni Srl e di Scavoter Srl e Z & R Srl della propria compagnia assicuratrice Reale Mutua Assicurazioni Spa, del Comune di Noli, del dr. Gianpietro Filippi, dell'Ing. Giovanni Delfino, nonché dell'altra convenuta Zoppi Srl,

da cui chiedevano di essere eventualmente garantite o manlevate nel caso di loro eventuale condanna, per la reiezione di ogni domanda contro di loro proposta (nelle more della vertenza sia Zoppi Srl che Z & R Srl venivano poi ammesse a procedura di concordato preventivo).

Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituivano in giudizio Zurich Insurance PLC, Reale Mutua Assicurazioni Spa, T.P. Perforazioni Srl, Scavoter Srl, il Comune di Noli, il dr. Filippi Giampietro e l'ing. Delfino Giovanni che contestavano le domande contro di loro proposte.

Zurich Insurance PLC richiamava nel merito le difese già illustrate da Zoppi Srl in concordato preventivo evidenziando che il danno derivato era riconducibile a responsabilità dei terzi evocati in giudizio dalla propria



assicurata; eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda formulata del condomino Rosignana Lorenza che non aveva partecipato alla fase cautelare; quanto al rapporto assicurativo indicava di avere stipulato con Zoppi Srl polizza responsabilità civile terzi prestatori di lavori prodotti n. 379A5004 precisando che in base alle condizioni di essa prevista (clausole B e C) essa poteva avere effetto solo per la parte di danno eccedente quella assorbibile da altre assicurazioni in essere (l'altra società responsabile del danno Z & R Srl aveva contratto polizza con Reale Mutua Assicurazioni Spa) e nei limiti di franchigia e di massimale; inoltre evidenziava che la garanzia per danni da cedimento o franamento del terreno era esclusa nel caso in cui essi fossero derivati da lavori implicanti sottomurature.

Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande contro di lei proposte o in subordine limitarsi il medesimo tenendo conto delle responsabilità effettive di Zoppi Srl e delle condizioni di polizza.

Reale Mutua Assicurazioni Spa (la quale confermava l'avvenuta stipula con Z & R Srl di polizza CAR n. 150.06.201) richiamava nel merito le difese già illustrate da Z & R Srl evidenziando che il danno derivato era riconducibile a responsabilità dei terzi evocati in giudizio dalla propria assicurata; contestava la quantificazione dei danni come indicati dagli attori e rilevava che Z & R Srl non aveva tempestivamente denunciato il sinistro; evidenziava, comunque, che la polizza non poteva coprire danni riconducibili ai subappaltatori o a terzi, danni avvenuti prima del 14.6.2008 (in allora le opere già erano iniziate) e danni derivati da vibrazioni così come quelli (estranei rispetto al contenuto della polizza) da lucro cessante, indiretti e futuri; evidenziava, da ultimo, che la polizza poteva avere effetto solo per la parte di danno eccedente quella assorbibile da altre assicurazioni in essere e nei limiti di franchigia e di massimale.



Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande contro di lei proposte o in subordine limitarsi il medesimo tenendo conto delle responsabilità effettive di Z & R Srl e delle condizioni di polizza.

Scavoter Srl rilevava di avere eseguito lavori di scavo in forza di contratto di subappalto intervenuto con Zoppi Srl e di avere operato correttamente ed a regola d'arte come emerso anche dagli accertamenti già eseguiti nel procedimento cautelare; in ogni caso evidenziava di essere assicurata presso Allianz Spa Divisione Allianz RAS di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa per essere manlevata.

Il Giudicante autorizzava la chiamata in causa di Allianz Spa Divisione Allianz RAS.

T.P. Perforazioni Srl rilevava di avere in base a contratto intervenuto con Zoppi Srl (impropriamente qualificato come subappalto) solo fornito alla stessa i macchinari necessari per l'esecuzione delle fondazioni speciali, mentre i materiali utilizzati erano stati forniti direttamente da Zoppi Srl che aveva poi indicato come materialmente eseguire le opere con specifiche indicazioni e direttive a cui si era attenuta; evidenziava che già nel giudizio cautelare era emersa l'inesistenza di ogni sua responsabilità; in ogni caso evidenziava di essere assicurata presso Zurich Insurance PLC cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa per essere manlevata.

Il Giudicante autorizzava la ulteriore chiamata in causa di Zurich Insurance PLC.

Il Comune di Noli eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta decadenza delle domande contro di lei proposte da Z & R Srl; nel merito evidenziava che l'autorizzazione al compimento delle opere era stata rilasciata previa acquisizione dei pareri rilasciati dalla Autorità competenti e le necessarie conformi e positive valutazioni di carattere tecnico, ragione per la quale nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'Ente pubblico; indicava, in



ogni caso, di essere assicurato con Milano Assicurazioni Spa di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa.

Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande contro di lui proposte chiedendo, in caso di eventuale condanna, di essere manlevato da Milano Assicurazioni Spa.

Il Giudicante autorizzava la ulteriore chiamata in causa di Milano Assicurazioni Spa.

Si costituiva in giudizio il dr. Giampietro Filippi che negava ogni sua responsabilità, evidenziava di non avere avuto alcun incarico di direttore dei lavori di carattere geologico, ma di avere solo compiuto indagine geologica nel 2007 poi estranea rispetto al contenuto dell'opera interrata realizzata a seguito delle varianti successivamente intervenute che avevano del tutto modificato il preesistente progetto; indicava, in ogni caso, di essere assicurato con Fondiaria SAI Spa di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa.

Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande contro di lui proposte chiedendo, in caso di eventuale condanna, di essere manlevato da Fondiaria SAI Spa.

Il Giudicante autorizzava la ulteriore chiamata in causa di Fondiaria SAI Spa.

Si costituiva in giudizio l'ing. Giovanni Delfino che eccepiva l'inapplicabilità nei suoi confronti, quale progettista, del disposto degli artt. 2050, 2051 e 2053 C.C, risultando semmai applicabile solo l'art. 2043 C.C; evidenziava, in ogni caso, l'insussistenza di sua esclusiva responsabilità in relazione all'accaduto essendosi basato su progetto già redatto dal Comune di Noli e sulla perizia geologica del dr. Filippi ed essendo emerse dalle perizia già espletate problemi strutturali preesistenti del fabbricato costituente il condominio attore; contestava,



in ogni caso la quantificazione de danni ed evidenziava di essere assicurato presso Unipol-UGF Assicurazioni.

Concludeva, previa l'autorizzazione alla chiamata in causa di Unipol-UGF Assicurazioni e di Filippi Giampietro, per la reiezione delle attoree domande o in subordine chiedeva di essere manlevato dai terzi da lui indicati.

Il Giudicante autorizzava le ulteriori chiamata in causa di Unipol-UGF Assicurazioni e di Filippi Giampietro.

Zurich Insurance PLC si costituiva a seguito della nuova chiamata in causa di TP Perforazioni Srl e richiamava le difese già esposte in occasione della precedente costituzione, rilevando che la polizza artigiani e piccole imprese n. 382A4084 in base alle condizioni generali di contratto in essa inserite copriva i danni da cedimento o franamento del terreno a condizione che derivano da lavoratori non comprendenti sottomurature o altre tecniche sostitutive; in ogni caso richiamava i limiti di scoperto, franchigia e massimale.

Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande contro di lei proposte.

Si costituiva in giudizio Allianz Assicurazioni Spa che contestava l'operatività della polizza n. 068410389 invocata da Scavoter Srl, stipulata ed avente decorrenza dal 13.1.2010 e, quindi, successiva al verificarsi degli eventi dannosi oggetto di causa e ad essi non riferibile; richiamava, in ogni caso, i limiti di scoperto e franchigia.

Concludeva, quindi, per la reiezione della domande contro di lei proposte

Si costituiva in giudizio Milano Assicurazioni Spa che sosteneva l'inesistenza di responsabilità per il sinistro a carico del Comune di Noli, anche per eventuale prescrizione degli eventuali diritti vantati da Z & R Srl verso il Comune di Noli e/o dallo stesso Comune di Noli verso la compagnia assicurativa ex art. 2952 C.C;



richiamava, in ogni caso, i limiti di scoperto e franchigia di polizza.

Concludeva, quindi, per la reiezione della domande contro di lei proposte.

Si costituiva in giudizio Fondiaria Assicurazioni Spa che sosteneva l'inesistenza di responsabilità per il sinistro a carico del proprio assicurato Giampietro Filippi; richiamava, in ogni caso, i limiti di massimale dell'invocata polizza di responsabilità R.C. professionale.

Concludeva, quindi, per la reiezione della domande contro di lei proposte.

Si costituiva, infine, in giudizio Unipol Assicurazioni Spa che sosteneva l'inesistenza di responsabilità per il sinistro a carico del proprio assicurato Giovanni Delfino; richiamava, in ogni caso, i limiti di massimale dell'invocata polizza di responsabilità R.C. professionale.

Concludeva, quindi, per la reiezione della domande contro di lei proposte.

Esperiti gli adempimenti di cui all'art. 183 C.P.C, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 4.9.2012, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. tecnica formulando articolato quesito e nominava perito l'ing. Prof. Riccardo Berardi.

Nelle more del giudizio, Zoppi Srl in concordato preventivo e Z & R Srl in concordato preventivo, alla luce della loro intervenuta ammissione alla procedura concorsuale formulavano istanza di revoca del provvedimento cautelare, istanza poi accolta dal Giudicante con ordinanza emessa in corso di causa in data 16.7.2013 poi confermata in sede di reclamo.

Dopo numerosi rinvii in attesa del deposito dell'elaborato peritale e concesso termine alle parti, stante la particolare complessità della vertenza, per replicare alla versione definitiva della C.T.U, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 27.1.2015, il Giudicante rinviava per la precisazione delle conclusioni.



All'udienza del 29.5.2015, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda oggetto del presente giudizio, ricostruita nelle sue varie fasi anche dal C.T.U. ing. Riccardo Berardi, trae origine dall'adozione, nel dicembre del 1994, di due piani particolareggiati, di iniziativa privata e pubblica, volti alla riconversione di alcune aree del Comune di Noli, seguiti poi, nel luglio 1996, dalla loro modifica da parte del Comune, con la previsione della sistemazione idraulica del Rio Noli e del riassetto della zona a ponente del centro storico, da attuarsi attraverso un Accordo di Programma poi sottoscritto, in data 15.2.2002, dal medesimo Comune di Noli, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dalle Soprintendenze per i Beni Architettonici e per i Beni Archeologici; detto piano avente valore di Strumento Urbanistico Attuativo (SUA), si proponeva una riqualificazione urbana di un'estesa area dell'abitato di Noli, attraverso interventi tra i quali il completo riassetto delle ex aree della zona un tempo occupata dalla ferrovia (di proprietà comunale), sita in prossimità della Chiesa di San Paragorio (zona già indicata come archeologica): in particolare nella zona delle ex aree ferroviarie (comparto denominato A2), tra la Via Belvedere e la via Battisti, era stata prevista la costruzione di una autorimessa impostata su due piani interrati.

Alla luce della complessità della vicenda caratterizzata, anche dal punto di vista amministrativo da numerosissimi passaggi e che ha visto l'intervento, a vario titolo, di una pluralità di soggetti pubblici e privati, occorre ricostruire (come detto seguendo la precisa e metodica ricostruzione dell'accaduto come effettuata dal perito dell'ufficio) gli adempimenti amministrativi maggiormente significativi (quantomeno



dall'intervenuta variante del 2003) che hanno poi portato all'inizio dell'esecuzione dell'opera preventivata e che ha poi causato la situazione di dissesto del fabbricato di Via Belvedere.

In data 15.9.2003 con D.P.G.R. n. 171 venne approvata Variante al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C) e, dopo asta pubblica andata deserta, il Comune di Noli con trattativa privata, aggiudicò, nel novembre 2003 alle ditte Zoppi e Rivarossa (le quali per l'esecuzione della rilevante opera apposta avrebbero poi costituito apposita società, denominata Z & R Srl il 6.2.2004) il diritto di proprietà delle aree comunali.

Dopo una momentanea interruzione delle opere a causa del ritrovamento nell'area di intervento di reperti di interesse archeologico, all'inizio del 2005 vennero condotti alcuni sondaggi geognostici esplorativi nel piazzale dell'ex stazione FFSS (eseguiti dal geologo dr. Filippi) e in data 25.5.2006, con Deliberazione Consiliare n. 32, venne adottato dal Comune di Noli l'Atto di indirizzo per la modifica dell'Accordo di Programma: peraltro a causa di ulteriori importanti ritrovamenti archeologici nel subcomparto A2 e a causa della necessità per il Comune di definire un nuovo assetto dei parcheggi pubblici e privati nei due subcomparti A1 e A2, l'Amministrazione Comunale avviò una Conferenza di Servizi per l'approvazione dei relativi progetti e della contestuale variante all'Accordo di Programma a suo tempo approvato e, in data 1.3.2007 venne depositato presso il Comune (prot. 2819) Progetto in Variante per il subcomparto A2, a firma dell'ing. Giovanni Delfino e dell'arch. Danilo Abate, che, stante la riduzione dell'area disponibile a causa di vincoli di tutela posti sulle aree di ritrovamento reperti, propose un aumento dei piani interrati dell'autorimessa (da 2 a 3 piani) e uno spostamento dell'area interessata dall'opera verso il pendio del confine di intervento, con



avvicinamento del fronte di scavo al muro di confine con la Via Belvedere (scavo in fregio al muro esistente).

In data 23.5.2007 venne poi redatta, dagli Uffici competenti del Comune di Noli, la "Relazione Generale-Allegato 1 ter" (redatta dall'arch. Riba e dal geom. Cinoglossa) con illustrazione della variante all'Accordo di Programma e motivazione di tali variazioni planimetriche e di sviluppo anche di profondità.

In data 28.5.2007, con Deliberazione Consiliare n. 18, acquisito il parere della Commissione Edilizia Integrata, venne, quindi, espresso parere favorevole alla parziale modifica dell'Accordo di Programma e alle varianti dei subcomparti, con conferimento di mandato al responsabile del procedimento Arch. Riba di procedere alla convocazione della Conferenza dei Servizi referente: detta conferenza venne poi tenuta il 31.5.2007 per l'illustrazione delle Varianti all'Accordo di Programma del 15.2.2002 e nell'ambito della stessa vennero acquisiti alcuni pareri tecnici degli Enti coinvolti.

Nell'ottobre 2007 il Comune di Noli predispose, pertanto, i documenti tecnico-amministrativi di Variante all'Accordo di Programma del 15.2.2002, tra i quali la tavola 16 ter a firma arch. Riba e del geom. M. Cinoglossa intitolata "S.U.A Tipologie e sistemazioni esterne del subcomparto A2" (in essa vennero riportate la pianta e le sezioni architettoniche dell'autorimessa impostate verso il muro Via Belvedere e su tre piani interrati, come da progetto Abate-Delfino) e, in data 19.10.2007 Z & R Srl, tramite lettera protocollata n. 13245, rappresentò al Comune di Noli, ripercorrendo tutto l'iter amministrativo e gli oneri fin allora sostenuti, il proprio perdurante interesse all'acquisto dell'area, ponendo alcune condizioni sul numero di box da ricavare (da 170 a 174) e su una nuova perimetrazione dell'area di intervento: più in dettaglio



quest'ultima, a fronte di una riduzione complessiva di 541 mq, comportò la modifica del profilo di scavo e, rispetto al profilo dell'Accordo di Programma del 15.2.2002, si verificò lo spostamento dello scavo verso il pendio edificato (a filo del muro di sostegno lungo Via Belvedere) oltre che, come detto, l'aumento di un piano interrato.

In data 29.10.2007 il Comune di Noli, con Decreto Consiliare n. 51, accettò integralmente la proposta transattiva di Z & R Srl e in data 23.11.2007, nell'ambito della Conferenza dei Servizi deliberante, la Variante all'Accordo di Programma del 15.2.2002 venne definitivamente approvata e sottoscritta dagli Enti interessati (Comune di Noli, Provincia di Savona, Regione Liguria, Soprintendenza ai Beni Architettonici, Soprintendenza ai Beni Archeologici, Comando Provinciale dei VVFF e altri).

In data 14.12.2007 il Comune di Noli rilasciò, quindi, l'autorizzazione paesaggistica, avendo i progettisti ing. Delfino ed arch. Abate integrato la documentazione progettuale con tavole grafiche integrative in scala idonea per il subcomparto A2 e in data 27.2.2008 venne sottoscritta la Convenzione Urbanistica per l'attuazione delle previsioni edificatorie ed urbanistiche del piano particolareggiato relativo all'Ambito A2 del comparto A dell'Accordo di programma sottoscritto in data 15.2.2002 (così come da ultimo modificato dall'Accordo di programma siglato in data 23.11.2007): al soggetto esecutore dell'opera Z & R Srl venne, dunque, trasferita la proprietà dell'area.

Ancora, in data 7.3.2008, venne rilasciato dal Comune di Noli il Permesso di Costruire n. 4/2008 e in data 11.3.2008, venne stipulato contratto di appalto tra Z & R Srl (committente) e Zoppi Srl (appaltante) per scavo, opere speciali di fondazione, opere in cemento armato e solai, cui fece seguito in data 5.3.2008 la stipula di contratto di subappalto tra Zoppi Srl e Scavoter Srl per lo scavo in terra e roccia compreso l'uso di



martellone, gli oneri e il trasporto a discarica ed ogni altro onere accessorio e, in pari data, di altro contratto di subappalto tra Zoppi Srl e T.P. Perforazioni Srl per esecuzione di fondazioni speciali.

In data 19.3.2008, venne poi presentata da Z & R Srl denuncia ai sensi art. 93 T.U. D.P.R. 380.2001 (ex art. 17-19 L. n. 64.1974) alla Provincia di Savona - Ufficio Cementi Armati e Zone Sismiche (Committente Z & R Srl, Progettista e Direttore Lavori delle Strutture l'ing. Giovanni Delfino, Costruttore Zoppi Srl, Collaudatore designato Ing. Giovanni Cerqui.).

Si arrivò, quindi, all'aprile del 2008 all'effettivo inizio dell'esecuzione delle opere.

Dopo i primi interventi, nel dicembre 2008 Z & R Srl chiese al Condominio di Via Belvedere n. 18 il permesso all'esecuzione di tiranti nel terreno posto sotto lo stabile, permesso negato con delibera assembleare del 11.12.2008.

In data 4.2.2009, venne presentata integrazione denuncia 2008/180 del 19.3.2008 c/o la Provincia di Savona - Ufficio Cementi Armati e Zone Sismiche con allegati.

Nel febbraio 2009 vennero eseguiti sondaggi integrativi S1-S2-S3-S4 alla base del muro di Via Belvedere, di fronte al civico n. 20 (Geologo dott. Galliano per conto Z & R Srl), tra il marzo ed il maggio 2009 avvenne l'esecuzione e la tesatura di tiranti 1° e 2° ordine sotto Via Belvedere civico n. 12 (nello stesso periodo il Condominio di via Belvedere n. 14 non autorizzò, invece, l'esecuzione di tiranti sotto la sua proprietà); nell'aprile del 2009 si verificò la prima comparsa di crepe negli edifici a monte dello scavo (Via Belvedere, civici nn. 14-16-18) e in data 20.4.2009, Z & R Srl ricevette missiva di un legale per conto del Condominio con richiesta di sospensione lavori a causa di vistosi danni nel fabbricato.



Seguirono in data 22.4.2009 relazione del geom. Marchiano (tecnico incaricato dal civico n. 18 per il rilievo dello stato fessurativo), in pari data sopralluogo dei VV.FF. cui fece seguito l'emissione di decreto di inagibilità di Villa Introini (civico n. 16); in data 19.5.2009. venne depositata dall'ing. Cerqui (tecnico incaricato da Z & R Srl), altra relazione per rilievo dello stato fessurativo nel fabbricato civico n. 18 e nello stesso mese avvenne la tesatura di tiranti 3° ordine e sbancamento fino a fondo scavo sotto Via Belvedere civico n. 12 e, al contempo, da quella data fino al gennaio 2010, vennero eseguite ulteriori indagini geognostiche suppletive e monitoraggio per conto Z & R Srl.

Nonostante le problematiche riscontrate le opere proseguirono il 15.9.2009, con l'inizio della demolizione del muro di Via Belvedere, cui fece seguito il giorno successivo l'assunzione di impegno ad opera di Z & R Srl, con l'Amministrazione Condominiale del civico n. 14, di modificare il progetto secondo le indicazioni del consulente del medesimo civico n. 14 ing. Romano e del geologo dr. Filippi (coinvolto dall'ing. Romano), adottando maggiori cautele, dotando la paratia di un ordine di tiranti in testa e monitorando con "celle toroidali", le teste dei tiranti, così da verificare l'evoluzione delle spinte del terreno a monte e, in data 6.10.2009 si verificò altresì la ripresa dell'esecuzione dei tiranti sotto il fabbricato di Via Belvedere civico n. 14 fino alla proprietà Introini (civico n.16).

Detta esecuzione venne, tuttavia, subito sospesa (già in data 8.10.2009) a causa della comparsa di nuove lesioni negli immobili e in data 9.10.2009 il Comune di Noli diffidò Z & R Srl e il Direttore dei lavori ing. Delfino a continuare l'esecuzione dei tiranti nel sottosuolo (a seguito di esposto per presunta comparsa lesioni negli immobili e nota Prov. Savona 66100 del 5.10.2009, riguardo ad attività di perforazione non autorizzata in zona privata e soggetta a vincolo idrogeologico).



In data 12.10.2009 il Comune di Noli avviò procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241.1990 sulle condizioni del cantiere di scavo e infilaggio tiranti, circa il reale pericolo per la pubblica e privata incolumità su immobili e/o cose prospicienti l'area di cantiere e a monte scavo e venne richiesta, con scadenza inderogabile il giorno 16.10.2009 (per evitare sospensione lavori ed eventuale segnalazione per sequestro preventivo cantiere) una perizia tecnica strutturale giurata ed asseverata, attestante le condizioni di stabilità statico-strutturali nell'area di cantiere e a monte di essa e che indicasse l'inesistenza del pericolo di un fenomeno *in itinere* di progressivo dissesto: detta perizia venne poi presentata in data 14.10.2009 dal Progettista e D.L, ing. Delfino, con attestazione delle condizioni di stabilità dell'area e l'assenza di fenomeni di dissesto in atto.

In forza del contenuto di detto elaborato in data 16.10.2009 il Comune di Noli comunicò a Z & R Srl e all'ing. Delfino la possibilità di riprendere gli scavi, ma non l'esecuzione dei tiranti: il 19.10.2009. venne, pertanto, eseguita la tesatura di tiranti soltanto sotto Via Belvedere civico n. 14 fino proprietà al civico n. 16 e, sempre nel mese di ottobre, si provvide altresì allo sbancamento sotto gli stessi stabili con previsione di utilizzo puntoni, poi interrotto a causa in data 30.10.2009 a causa di comparsa di nuove lesioni nel civico n. 18.

Nel novembre 2009 venne, quindi, modificato da parte dell'ing. Delfino il progetto di esecuzione di paratia sotto Via Belvedere civico n. 14 in seguito a pratica Vincolo Idrogeologico ed il Condominio civico n. 18 in data 7.11.2009 all'esito della propria assemblea di condominio (tenuta anche alla presenza di Z & R Srl) nominò professionista di fiducia per valutare e concordare con Z & R Srl la tipologia degli interventi necessari alla messa in sicurezza del fabbricato ed il completamento dei lavori dell'autorimessa; nello stesso periodo vennero poi posti in opera puntoni



metallici di contrasto e nel dicembre 2009 venne realizzata l'esecuzione dei contrafforti in cemento armato su micropali.

La situazione, infine, precipitò in data 14.12.2009 allorché, a causa di ulteriori lesioni e di intervento del Comando provinciale VV.FF. di Savona venne disposta l'evacuazione dei condomini civici nn. 12, 14 18 e 16 bis, che venne eseguita in data 16.12.2009 in forza di Ordinanza Sindacale n. 1720.2009 del Comune di Noli che ordinò a Z & R Srl, a Zoppi Srl, al Direttore dei Lavori ing. Delfino, ai proprietari e agli amministratori dei fabbricati civici nn. 12, 14, 18 e 16 bis di via Belvedere, di provvedere al costante monitoraggio dello stato di dissesto e della sua eventuale evoluzione e a compiere accertamenti ed indagini volti alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza e, sempre nello stesso giorno, venne emessa altra Ordinanza Sindacale n. 1721 del Comune di Noli che ordinò e diffidò i proprietari e agli amministratori dei fabbricati civici nn. 12, 14, 18, 16 bis di via Belvedere, ad utilizzare i locali e le parti comuni degli immobili fino all'approntamento di tutte le misure di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; sempre lo stesso giorno l'area venne sottoposta a sequestro penale giudiziario dall'Autorità Giudiziaria.

Ciò premesso in punto oggettiva ricostruzione degli eventi che hanno riguardato l'iter amministrativo afferente l'esecuzione dell'opera, va ora affrontata la problematica dell'attribuzione della responsabilità per i danni subiti dal Condominio attore ed i suoi condomini dalla intervenuta situazione di dissesto, assolutamente innegabile.

A tale proposito è stato evidenziato, da un lato, che dopo il sequestro dell'area e del cantiere disposto in data 16.12.2009 dall'Autorità Giudiziaria, sono state realizzate alcune opere strutturali a progetto per l'autorimessa e, soprattutto, le opere progettate per l'intervento di stabilizzazione in somma urgenza (come da progetto affidato dalla stessa



Z & R Srl dell'ing. Valter Peisino, presso IG Ingegneria Geotecnica Srl ed opere urgenti di stabilizzazione, in atti meglio descritte, poi eseguite con decorrenza dal marzo 2010 a gennaio 2011, prese in carico dai Comune di Noli e proseguite mediante affidamento al dr. Vittorio Vezzano, al dr. Paolo Peirone, all'ing. Tiziano Bonora e alla Terra Srl) e, dall'altro, che le singole unità immobiliari del fabbricato, non sono più state utilizzate in alcun modo dai proprietari, alcuni dei quali hanno di fatto traslocato altrove anche i propri arredi nei mesi immediatamente successivi al sequestro (quanto al pericolo di ulteriore peggioramento della situazione con crolli e/o eventuali ulteriori danni, il C.T.U. ha indicato che gli interventi di stabilizzazione li hanno efficacemente ridotti anche se permangono sia la probabilità che i danni subiti aumentino nel tempo, sia evidenze di movimento in atto anche per possibili rotture nelle condotte di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, con sversamento delle stesse direttamente nel sottosuolo sotto le fondazioni).

Inoltre, oltre alla stabilizzazione sopra descritta, accompagnata da continuo monitoraggio della situazione, nell'aprile 2010 è altresì intervenuto tra Z & R Srl e Zoppi Srl, integrazione al Contratto di appalto già in essere per *"l'esecuzione delle opere strutturali aggiuntive di messa in sicurezza a seguito del dissesto geologico del versante"* per un ammontare di € 2.300.000,00= oltre I.V.A e, già nel marzo 2010 Z & R Srl, aveva anche stipulato n. 3 contratti di appalto per ulteriori interventi di somma urgenza, due con T & P Perforazioni Srl (per esecuzione di tiranti e per esecuzione di micropali per un costo di complessivi € 190.000,00=) ed uno con Tecno Taglio Sas per esecuzione carotaggi (per € 17.000,00=).

Al dicembre 2010 risultavano essere state sostenute spese per le opere di messa in sicurezza opere per complessivi € 1.281,333,76= I.V.A inclusa di



cui € 457.890,04= già corrisposti e € 823.443,74= ancora da corrispondere.

In sostanza, in oggi, comunque, sia le parti comuni del fabbricato che le singole unità immobiliari appaiono completamente inagibili o molto seriamente danneggiate.

Quanto alla situazione geologica-strutturale dell'area interessata alle opere, l'ing. Berardi ha evidenziato nel suo elaborato peritale che si riporta integralmente in detta parte caratterizzata da particolare tecnicismo, che essa presentava un complesso e delicato assetto morfologico e stratigrafico indicando che *"(...) nell'area di scavo, tra porzione centrale e quella terminale dell'autorimessa, ove si sono verificati maggiori dissesti, si riscontra una zona di passaggio tra due formazioni, Quarziti di Ponte di Nava e Porfirodi del Melogno/Scisti di Eze, caratterizzata da una banda di materiale fortemente alterato e destrutturato, con elevatissimo grado di fratturazione; tale passaggio tra le due formazioni, di natura tettonica, è responsabile dell'intensa degradazione della roccia in posto; la zona di transizione, che si estende per spessori considerevoli, è stata intercettata dallo scavo nella zona centrale, (all'incirca sotto la proprietà del civico n. 16); essa ha giacitura (orientazione e inclinazione) disposta sfavorevolmente rispetto al fronte di scavo e tale da compromettere anche la stabilità dell'edificio posto verso Sud, cioè il fabbricato al civico n. 18; la complessità dell'area era nota, seppure solo qualitativamente, sia dalla Relazione del 1998 del Geologo Garbarino (in realtà in essa non si riconosceva la presenza di due formazioni in contatto ma solo una situazione complessa da investigare), sia, soprattutto, dalle Norme Geologiche del P.R.G. dei Comune di Noli, emanate nel 2003, che regolamentano l'area e ne identificano problematiche geologiche e geotecniche; la presenza della zona di contatto*



tra Quarziti e Scisti è evidenziata dall'indagine condotta dai Geologo Filippi (...), nella sua Relazione del 2007 (...); a causa di questa particolare condizione geologica (fascia di forte alterazione), le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati sono certamente più scadenti rispetto a quelle che si avrebbero nella stessa formazione in condizioni meno disturbate. La particolare natura della roccia in oggetto, inoltre, può comportare un'accentuata perdita di consistenza e resistenza in presenza di acque di percolazione (ad es. dovute a precipitazioni abbondanti) ed in seguito a scarichi tensionali quali quelli che si possono verificare in seguito a scavi non adeguatamente sostenuti. Il tutto complicato dalla presenza di un ripido pendio a monte; i movimenti già segnalati nell'aprile del 2009 ed evidentemente continuati fino alla fase finale dell'ottobre-dicembre 2009, indicano un'attivazione progressiva del fenomeno di instabilità, con tendenza alla riduzione (appunto progressiva) della resistenza del terreno ed aumento della sua deformabilità; a riprova di questo, cioè del fatto di essere in una condizione di stabilità caratterizzata da un fattore di sicurezza prossimo ad uno (intendendo con questo termine il rapporto tra le resistenze e le azioni agenti e quindi la "distanza" tra una condizione stabile e una instabile) sono gli spostamenti rilevati nei tubi inclinometrici posti al piede del pendio dal giugno 2009 che, dalla lettura effettuata il 15 ottobre, indicano velocità di spostamento estremamente elevate, fino a 1.3 cm ai giorno; da un punto di vista statico e strutturale, oltre ad aspetti già sopra citati, certamente influenti in un complesso problema di interazione suolo-struttura (intendendo come struttura sia quella di contenimento dello scavo sia quella del fabbricato in oggetto), i principali motivi da mettere in relazione al fenomeno avvenuto posso essere ricercati in: A) inadeguatezza e insufficienza statica del sistema di sostegno dello scavo e di contrasto delle spinte del versante: le opere di sostegno degli scavi



consistono in paratie di micropali verticali dotate di file di tiranti (dichiarati "provvisori") pretesi o, in alternativa, dotate di file di pali inclinati; in entrambe i casi poste su più livelli a seconda dell'altezza di scavo; tiranti e pali Inclinati sono disposti ad interassi verticali e orizzontali variabili; in tutte le sezioni, a partire dal cordolo di collegamento testa pali in c.a., sono previsti micropali inclinati, a interasse prefissato, a formare quella che viene denominata correntemente struttura "a cavalletto"; ove presenti, i tiranti sono collegati alla paratia, e con questa interagiscono, mediante travi di collegamento in c.a. I tiranti pretesi sono strutture "attive", cioè esplicano la loro funzione di contrasto alle spinte grazie alle pretensione impartita prima della fase di scavo del concio di terreno sottostante (pretensione che deve mantenersi nel tempo). Lo scavo deve essere quindi eseguito dopo la tesatura della relativa fila di tiranti subito soprastante; la forza di pretensione, se correttamente dimensionata ed applicata, garantisce l'equilibrio e riduce (al limite annulla) gli spostamenti della parete; i pali inclinati sono invece strutture "passive", che esplicano la loro funzione di stabilizzazione in seguito all'attivazione di spostamenti; possono quindi non essere una soluzione sufficiente nel caso di elevate spinte, oltre a non contrastare efficacemente fenomeni deformativi significativi; in particolare, nella zona ove si sono concentrati i movimenti al piede del pendio nel dicembre 2009 (dopo, come detto, fenomeni già segnalati nell'aprile e fortemente accentuatisi alia metà di ottobre 2009), si era in presenza di un tratto non sufficientemente sostenuto in testa (solo micropali verticali e una fila di pali inclinati) di circa 25/30 metri con scavo aperto per circa 2.5/3 metri; i tiranti eseguiti nel cordolo testa pali sotto la proprietà del civico n. 14 e i micropali inclinati sostitutivi dei tiranti sotto il civico 16 (in quanto non autorizzati) non erano ancora collaboranti (quindi non reagenti) (...); B)



diniego realizzazione tiranti di ancoraggio: nella zona di cui al punto a) si era reso necessario ricorrere alla soluzione con pali inclinati ("a cavalletto") per il diniego dei proprietari del civico n. 16 ad "ospitare" nella sua proprietà tiranti di ancoraggio attivi; essi potevano essere eseguiti a partire dal cordolo testa pali, soluzione, infatti, adottata in corso d'opera sotto il civico n. 14, dopo che il consulente tecnico di tale fabbricato, ing. Luca Romano, aveva richiesto questa modifica al progetto originario per evitare probabili eccessivi spostamenti della sommità della paratia (e quindi del terreno a tergo); tale richiesta era stata accolta e messa in atto da Z & R Srl nel settembre 2009; in relazione ai fabbricato civico n. 18 per cui è causa, i Condomini avevano opposto veto all'esecuzione dei tiranti sotto la loro proprietà; tuttavia al momento del dissesto lo scavo non aveva ancora raggiunto la zona direttamente antistante in civico n. 18; certamente non ha giovato il diniego (pur nel loro pieno diritto) dei proprietari delle aree limitrofe a far eseguire opere efficaci per contrastare le spinte, anche se si è visto come i dissesti maggiori si siano verificati a tergo di zone soggette a modesti sbancamenti, segno che la situazione era già molto compromessa per le lavorazioni eseguite più a Nord, situazione anche complicata da eventi meteorici particolarmente intensi (non prevedibili anche se probabili data la stagione); c) Vulnerabilità strutturale del fabbricato: (...) come è stato possibile accertare con le indagini condotte nei corso della CTU, il fabbricato è caratterizzato da elevata vulnerabilità strutturale per geometria, tipologia strutturale, caratteristiche dei materiali costituenti la struttura, tipologia fondazionale; se, da un lato, questo fatto può aver amplificato gli effetti del fenomeno occorso, la condizione del fabbricato era preesistente e non risultano agli atti evidenze di danni significativi o



di loro segnali premonitori antecedenti ai fatti, nonostante tali insite carenze (...)".

Così valutata la situazione geologica-morfologica del sito e dei fabbricati già ivi ubicati anche prima dell'inizio delle opere, circa la concreta esecuzione delle stesse e degli interventi eseguiti dai vari soggetti a vario titolo e nelle rispettive posizioni intervenuti (opere eseguite quasi integralmente sotto terra) è stato indicato che esse sono avvenute in conformità agli elaborati del progetto esecutivo; dalla documentazione presentata in atti da Zoppi Srl e T.P. Perforazioni Srl i materiali dichiarati e contabilizzati per pali e tiranti (diametri, caratteristiche, ecc.) sono risultati conformi alle prescrizioni del progetto esecutivo; quanto alle fasi esecutive, del progetto, come desunte dai rapportini di Cantiere e dall'osservazione diretta della situazione attuale, (prima completamento delle opere nella zona Nord, con lavorazioni sotto Via Belvedere e in fronte ad essa), si può ritenere che la realizzazione delle opere di sostegno a carico di Zoppi Srl, T.P. Perforazioni Srl e Scavoter Srl (esecuzione pali e cordoli, scavo e realizzazione tiranti e travi di contrasto, tesatura tiranti, scavo, ecc..) siano state seguite nell'ordine corretto (anche se non è stato possibile stabilire con esattezza l'entità dei fronti di sbancamento realizzati da Scavoter Srl nelle zone centrali del cantiere (a sufficiente distanza dai fronti di scavo), per la realizzazione di rampe e piste di servizio, con possibili leggere varianti (fatto peraltro usuale in cantieri edili di particolare complessità quale quello in oggetto), con ogni probabilità decise o avallate dai Direttore dei Lavori e progettista ing. Delfino.

In sostanza, sotto questo aspetto, non sono emersi elementi per potere ritenere l'utilizzo di materiali non conformi e/o significativi interventi



divergenti, per tipologia e/o per tempistica con il progetto come precedentemente approvato.

Circa poi gli interventi progettuali in preparazione dell'esecuzione dell'opera, il C.T.U. ha evidenziato quanto segue.

Per quanto riguarda la variante all'Accordo di Programma - subcomparto A2 (denominato Progetto di Variante), sono stati progettisti l'arch. Danilo Abate e l'ing. Giovanni Delfino: come detto rispetto ad un primo ed originario progetto architettonico, riferito all'Accordo di Programma del 15.2.2002, sono intervenute alcune rilevanti varianti e, in particolare, l'impostazione dell'autorimessa su tre piani anziché due e lo spostamento dell'area interessata allo scavo comprendente anche quella in fregio al muro di confine esistente con la Via Belvedere (con spostamento dello scavo verso monte in misura pari a circa 3 metri rispetto a quanto in origine preventivato) e la riduzione della superficie complessiva pari a circa 540 mq: il Comune di Noli, ha poi recepito e integrato tale Progetto di Variante, con la *"Relazione Generale-Allegato 1 ter"* (23.5.2007) redatta dagli Uffici competenti del Comune di Noli (arch. Riba e geom. Cinoglossa) nel maggio-ottobre 2007, poi richiamato anche nei successivi atti amministrativi intervenuti fino al rilascio del permesso di costruire del 7.3.2008; per quanto attiene, invece, al progetto strutturale esecutivo dell'autorimessa, risulta progettista l'ing. Giovanni Delfino e la relativa documentazione progettuale è stata depositata presso l'Ufficio Cementi Armati e Zone Sismiche della Provincia di Savona (denuncia 2008/180 del 19.3.2008 e del 4.2.2009), dalla quale risulta che Direttore dei Lavori delle opere strutturali era lo stesso ing. Giovanni Delfino, mentre collaudatore di tali opere era l'ing. Giovanni Cerqui: detto progetto esecutivo, dettagliatamente illustrato nella relazione peritale, prevedeva paratie di micropali verticali dotate di file di tiranti (dichiarati



provvisori) pretesi ovvero di file di pali inclinati, in entrambi i casi posti su più livelli a seconda dell'altezza di scavo e disposti ad interassi verticali e orizzontali variabili, il tutto per formare una struttura denominata "a cavalletto".

In sostanza l'ing. Giovanni Delfino ha avuto il ruolo di estensore (insieme all'arch. Danilo Abate) del Progetto di Variante all'Accordo di Programma del 15.2.2002 per il subcomparto A2; il geologo Giampietro Filippi ha firmato il Rapporto Tecnico di Indagine geologico-tecnica esecutiva, facente parte della documentazione predisposta per l'iter amministrativo di Variante all'Accordo di Programma del 15.2.2002 per il subcomparto A2 e l'ing. Giovanni Delfino ha altresì sottoscritto il Progetto esecutivo delle opere strutturali e ha ricoperto il ruolo di Direttore dei Lavori delle stesse (altri professionisti sono intervenuti con valenza nella parte progettuale ma in posizione defilata e secondaria).

In ordine alla possibilità a priori di prevedere il verificarsi della situazione di dissesto, anche alla luce della variante di progetto intervenuta in corso d'opera, il C.T.U. ha, in prima battuta, osservato come in ogni attività di tipo ingegneristico, specie laddove si intervenga in modo rilevante, in condizioni ambientali particolari e in presenza di opere e strutture preesistenti, una componente di rischio è sempre presente, sebbene possa diminuire adottando idonei interventi progettuali, anche in relazione allo stato pregresso dei luoghi.

In ogni caso l'ing. Berardi ha precisato che:

all'inizio dei lavori il dissesto franoso non poteva essere con certezza "previsto", ma poteva essere "presunto" (cioè caratterizzato da una probabilità di accadimento più o meno alta) e più in dettaglio:

all'inizio dei lavori il dissesto franoso non poteva essere "previsto" semplicemente perché non è stata condotta alcuna attività progettuale



(analisi mirate sul pendio a monte, verifiche di stabilità globale del pendio in diversi scenari di scavo) volta ad investigare tale possibilità;

il dissesto franoso poteva essere "presunto" dato il contesto, il tipo di intervento (scavo ai piede di un ripido pendio urbanizzato), le indicazioni sulla complessità geologica e geomorfologica (interazione dello scavo con zona di contatto tettonico tra formazioni caratterizzate da forte alterazione/destrutturazione);

la variante urbanistica che ha portato lo scavo a ridosso del muro di Via Belvedere con aumento della profondità ha certamente aumentato l'influenza dello scavo sul pendio: aumentando il sovraccarico agente, il "cuneo di spinta" ha interessato il pendio e non la Via Belvedere, aumentando altresì le spinte ed inoltre, lo scavo ha "liberato" il piede della zona franosa in corrispondenza dei civici nn. 16 e 14;

l'avvicinamento dello scavo ai muro di Via Belvedere ha ulteriormente ridotto la distanza dalle proprietà confinanti, con conseguenze sulla (eventuale) possibilità di adottare idonei sistemi di sostegno degli scavi, fatto evidentemente non tenuto in debito conto in sede approvativa;

a dimostrazione di ciò, le ulteriori varianti rispetto al progetto esecutivo depositato (che prevedeva tre file di tiranti pretesi), intervenute in corso d'opera per l'impossibilità di eseguire i tiranti sotto le proprietà confinanti, hanno aumentato la probabilità di eventuali dissesti;

durante i lavori, il dissesto franoso poteva poi essere "previsto", dati i segnali di movimento verificatisi su tutti i fabbricati già nell'aprile 2009, anche a ragguardevole distanza dal fronte di scavo all'epoca aperto (nonostante detti segnali i lavori sono continuati sotto la Via Belvedere);

riguardo agli interventi posti in essere, in seguito ai primi movimenti, venne intrapresa una campagna di indagine e di monitoraggio e già dal giugno 2009 (periodo dei primi sondaggi) si sarebbe dovuta comprendere



l'estrema delicatezza del contesto e le possibili conseguenze sulla stabilità di insieme;

i puntoni metallici e i contrafforti in cemento armato, nonché gli altri interventi attuati dal novembre 2009 e tuttora presenti, hanno poi certamente contribuito a contenere significativamente gli effetti del dissesto franoso; l'attuazione di tali interventi ha necessitato però dei tempi di messa in opera/costruzione rilevanti per la tipologia stessa dell'intervento e tempi forse più contenuti si sarebbero potuti avere realizzando tiranti a partire da Via Belvedere e dai fronte di scavo, come poi avvenuto in seguito (detto intervento era stato impedito dai condomini delle proprietà confinanti).

In ordine poi alla risposta al quesito a lui sottoposto circa l'esistenza di eventuale responsabilità per imprudenza, negligenza, imperizia o per cattiva esecuzione delle opere in capo alla committente Z & R Srl, alla costruttrice Zoppi Srl in concordato preventivo ovvero alle subappaltatrici Scavoter Srl e T.P. Perforazioni Srl in relazione alle parti di opere a loro subappaltate, ovvero al progettista e direttore dei lavori ing. Giovanni Delfino ovvero al tecnico incaricato delle indagini geologiche dr. Giampietro Filippi, ovvero al Comune di Noli, ovvero ad altri soggetti a diverso titolo intervenuti a livello progettuale od esecutivo nel corso delle opere, sebbene non parti del presente giudizio e sulle ragioni della ritenuta responsabilità l'ing. Berardi ha evidenziato che:

è certamente ravvisabile il nesso di causa-effetto tra il dissesto occorso e le lavorazioni nell'area dell'autorimessa ed esistono una pluralità di fattori che hanno contribuito alla determinazione della situazione da cui dedurre ed esplicitare singole responsabilità e segnatamente:



"(...) I) l'area in esame presenta una particolare complessità geologica e geomorfologica, parzialmente evidenziata nelle indagini preliminari effettuate, sottostimata in sede progettuale e realizzativa;

II) la variante all'Accordo di Programma, apportata in seguito al ritrovamento dei reperti archeologici, ha aumentato il rischio di potenziali dissesti, dati l'avvicinamento al pendio e la maggiore profondità dello scavo;

III) alcune indagini vennero compiute, ma non con le necessarie finalità propedeutiche ad un progetto di rilevanza, quale quello in oggetto;

IV) nessuna particolare attenzione venne dedicata agli edifici presenti ed al pendio adiacenti all'area di scavo;

V) il progetto e la sua attuazione presentano complessivamente serie carenze;

VI) alla luce di quanto sopra, appare una carente attenzione alle prescrizioni contenute nelle Normative nazionali in materia ed in quelle Comunali vigenti, soprattutto se si considera la particolare attenzione che le Norme geologiche di Attuazione del P.R.G. Comunale dedicano alle aree in oggetto;

VII) certamente non ha giovato la decisione dei proprietari delle aree limitrofe di non far eseguire interventi atti ad un efficace contenimento e contrasto delle spinte (pur nel loro pieno diritto) (...)"

Effettuata questa premessa il perito ha poi analizzato le possibili responsabilità di carattere tecnico in ordine all'accaduto dei soggetti a vario titolo intervenuti nella vicenda e parti in causa.

Quanto alla committente Z & R Srl, essa è intervenuta in fase di variante all'Accordo di Programma, è stata certamente direttamente coinvolta nella modifica che ha portato allo spostamento e approfondimento del fronte di scavo ed in fase esecutiva ha condiviso e avallato scelte discutibili e a



volte azzardate, anche in presenza di fenomeni in atto che consigliavano o addirittura imponevano maggiore cautela e attenzione: in particolare dopo i primi movimenti dell'aprile 2009, che portarono ad indagini integrative e monitoraggi di cui si è accollata i relativi oneri, vennero avallate scelte rischiose come quelle di eseguire scavi non opportunamente presidiati e con soluzioni differenti rispetto a quelle di progetto e molti degli aspetti volti a limitare potenziali dannose influenze degli scavi sull'esistente (versante e manufatti presenti), chiaramente esplicitati e previsti nelle normative (D.M. 11.3.1988 e Norme Tecniche di Attuazione-Variante Integrale al P.R.G.C.-D.P.G.R. n. 171 del 15.9.2003) sono stati disattesi e ignorati (a titolo di esempio, la mancanza della figura del D.L. sotto il profilo geologico che, affiancandosi ai D.L. delle strutture, avrebbe potuto e dovuto dare indicazioni in corso d'opera sulle reali condizioni del terreno per, eventualmente, apportare modifiche alle ipotesi progettuali).

Similari valutazioni possono estendersi all'impresa costruttrice Zoppi Srl, in relazione alla condivisione di scelte tecniche operate prima e durante l'esecuzione dei lavori ed in relazione alle carenze della documentazione progettuale a cui dare corso realizzativo (in base al contratto di appalto da essa sottoscritto si ricava l'affermazione della conoscenza e dell'accettazione del progetto esecutivo e dei suoi annessi, nonché la pregressa presa visione dello stato dei luoghi) ed inoltre anch'essa è responsabile per la mancanza di importanti documenti progettuali di tipo tecnico, (quali una Relazione Geologica basata su sondaggi profondi e volti ad identificare possibili problemi ed una Relazione Geotecnica ove i problemi avrebbero potuto essere esaminati e risolti); ancora, quanto alla fase realizzativa, anche se è vero, che Zoppi Srl non aveva l'onere né delle indagini, né della progettazione, né delle lavorazioni specialistiche (subappaltate), il costruttore ha messo in atto o permesso l'esecuzione di



parte di quelle lavorazioni, compresi gli sbancamenti (rapportini di cantiere), che hanno poi contribuito a cagionare il dissesto, anche quando le evidenze (movimenti, qualità del terreno, impossibilità di dare corso al progetto depositato) avrebbero dovuto imporre maggiore prudenza e perizia (anche in questo caso, la presenza di un geologo esperto con funzione di D.L. per gli aspetti geologici, avrebbe potuto guidare alcune scelte dell'impresa).

Passando alla posizione delle subappaltatrici T.P. Perforazioni Srl (esecutrice di fondazioni speciali, cioè pali e tiranti) e Scavoter Srl (esecutrice di scavi di sbancamento), in base alla documentazione prodotta agli atti e a quanto desunto dai rapportini di cantiere, è stato indicato che le fasi di realizzazione delle opere di sostegno e degli scavi non sono state viziate da cattiva esecuzione essendo stata seguita la sequenza usualmente da adottare (in qualche caso sembra che alcuni sbancamenti possano essere stati eseguiti prima della tesatura dei tiranti dell'ordine superiore, ma questo fatto non è compiutamente dimostrabile, né è stato possibile definire con esattezza in quale zona); inoltre sebbene non sia stato possibile stabilire con esattezza l'entità dei fronti di sbancamento nelle zone centrali del cantiere, esse si ponevano a sufficiente distanza dai fronti di scavo: per i motivi esposti il dissesto non può essere neppure parzialmente riconducibile a singole non corrette lavorazioni eseguite dalle ditte subappaltatrici (gli scavi appaiono contenuti, i materiali adottati seguono le prescrizioni progettuali, non risultano ordini di servizio della D.L, i S.A.L. sono stati approvati dalla subappaltante Zoppi Srl), a carico delle quali, quindi, non sono ravvisabili responsabilità.

Sussistono invece responsabilità a carico dell'ing. Giovanni Delfino, sia per il suo ruolo di estensore del progetto di Variante (insieme all'Arch. Abate



soggetto non evocato nel presente giudizio), sia per quello di estensore del Progetto strutturale esecutivo, sia per quello di Direttore dei lavori.

In primo luogo l'avvicinamento del fronte di scavo e la sua maggiore profondità rispetto a quanto stabilito inizialmente (previsti nel Progetto di Variante riconducibile a Z & R Srl ed al Comune di Noli) hanno aumentato il rischio di possibili dissesti sul pendio a monte; in secondo luogo il progetto delle opere di sostegno dei fronti di scavo della loro attuazione, sebbene impostato secondo standard usuali, è stato viziato da una serie di carenze che possono aver significativamente concorso allo stato di dissesto in esame e segnatamente: 1) come già in precedenza evidenziato, risulta mancante una esaustiva relazione geotecnica, a firma del progettista o di un suo consulente, richiesta dalle norme vigenti all'epoca, contenente motivazioni per le scelte progettuali adottate (parametri, schemi, progetto tiranti, influenza dell'opera sull'esistente ecc.) che, se correttamente predisposta, avrebbe necessariamente portato a dover indagare le caratteristiche del pendio a monte e dei fabbricati, con indagini dirette, che avrebbero portato alla luce le reali condizioni del sottosuolo, poi accertate solo successivamente e a dissesti in corso; 2) la schematizzazione di calcolo da lui adottata è risultata oltremodo semplificata, insufficiente, in parte non corretta, e viziata dall'insufficienza di dati (per eccessiva semplificazione del modello geotecnico di sottosuolo con nessuna differenziazione tra zona e zona ed in base alla profondità; per valori adottati non realistici dei parametri di resistenza e deformabilità del terreno stante la complessità e alterazione del terreno a monte delio scavo; per modello di calcolo questionabile, che non ha fornito alcuna indicazione sugli spostamenti del terreno a tergo scavo; per l'adozione di un sovraccarico distribuito a tergo della paratia anziché modellazione dell'intero versante con sottodimensionamento dei



sistemi di contrasto); 3) nel progetto sono risultati mancanti analisi di stabilità che verificassero l'effetto dello scavo, secondo diverse ipotesi e configurazioni, sul pendio a monte e, conseguentemente, gli effetti sui manufatti esistenti; 4) alla luce del modesto livello di conoscenze raggiunto e del grado di affidabilità dei dati disponibili, della complessità della situazione geologica e geotecnica, nonché delle possibili conseguenze di un'eventuale frana, avrebbero dovuto essere adottate maggiori cautele e attenzioni nella progettazione e nella successiva direzione dei lavori; 5) anche in seguito ai primi dissesti, che fecero emergere l'estrema criticità del sito e del cantiere, nessuna rielaborazione o analisi di stabilità venne condotta e, anzi, si procedette con una certa cautela solo perché atti amministrativi (diffide del Comune per esposti o ottemperanza del vincolo idrogeologico) fermarono alcune attività *in itinere*.

Passando all'esame della posizione del Comune di Noli le responsabilità di detto Ente pubblico vanno ricercate sia nelle vicende amministrativo-edilizie che hanno portato all'approvazione del Progetto di Variante all'Accordo di Programma del 15.2.2002, sia nella successiva fase di concessione e controllo del subcomparto A2.

Come già *supra* evidenziato la modifica progettuale che ha portato l'autorimessa ad essere più vicina al pendio e di un piano più profonda è stata condivisa tra il Comune di Noli e la committente Z & R Srl con conseguente intervenuto aumento, a seguito di detta soluzione progettuale, del rischio di possibili dissesti sul pendio a monte: di tale potenziale rischio si doveva tenere debito conto anche in fase autorizzativa e di controllo, a maggior ragione perché alcune delle prescrizioni volte a limitare potenziali dannose influenze degli scavi sulle strutture esistenti, erano chiaramente esplicitate e previste nelle Norme Geologiche di Attuazione della Variante Integrale al Piano Regolatore



Generale Comunale del 15.9.2003, mentre sono state disattese e ignorate (il tutto con riferimento agli artt. A.1.2; A 2.1; A.3, A.3.1; A.3.2; A. 3.3; come riportati nell'elaborato peritale).

Più in dettaglio in forza della richiamata normativa comunale e anche dell'obbligo di riferimento alla normativa nazionale richiamata (D.M. 11.3.1988) è emerso che in fase di procedura amministrativa (Conferenza dei Servizi) per l'approvazione della Variante all'Accordo di Programma (avente valore di S.U.A.) la documentazione geologica allegata alla documentazione progettuale predisposta dai Comune era conforme a quanto previsto nel P.R.G.C. e richiesto dalle norme nazionali (al già richiamato D.M. 11.3.1988) e regionali e, sotto questo punto di vista, l'iter seguito dal Comune è risultato ineccepibile con documentazione rispettante i canoni usuali richiesti; peraltro, sia in fase di rilascio del permesso di costruire, sia nella fase di progettazione esecutiva, la documentazione geologica è poi rimasta la stessa, mentre avrebbe dovuto avere maggiore dettaglio, con approfondimenti e verifiche di incidenza dell'opera permessa sull'esistente; inoltre, nella fase realizzativa e di controllo, è risultata mancare la figura del Direttore dei lavori sotto il profilo geologico, prevista dall'art. 6 delle Norme Geologiche (d'altra parte proprio il P.R.G. Comunale individuava possibili problemi per le zone interessate dalle opere, in base alle norme richiamate e riportate dal C.T.U. riguardanti le aree interessate dai vecchi terrapieni ferroviari e gli interventi nelle zone di tipo B3, quali il pendio a monte scavo), richiedenti l'accertamento anche della verifica del grado di stabilità allo stato attuale ed a seguito di eventuali interventi di sbancamento.

Per le ragioni esposte sussistono anche per il Comune di Noli responsabilità, seppure indirette, per i dissesti verificatisi.



Infine, per quanto riguarda la posizione del geologo Giampietro Filippi, incaricato da Z & R Srl della campagna di indagine successiva al ritrovamento dei reperti archeologici che poi portò alla formazione del Rapporto Tecnico di Indagine geologico-tecnica esecutiva, facente parte della documentazione predisposta per l'iter amministrativo di Variante all'Accordo di Programma del 15.2.2002 per il subcomparto A2, con redazione dello stesso al Permesso di Costruire ed al Progetto Esecutivo depositato in Provincia, va sottolineato come in esso le problematiche geologiche fossero state indicate e la zona critica, principale sede del dissesto, identificata e localizzata; inoltre i parametri meccanici fofiti, basati su una parziale caratterizzazione e su una sperimentazione poco rappresentativa (entrambe a causa della scarsità dei dati disponibili), erano stati comunque modificati (in eccesso) dal progettista; quanto poi alle "indicazioni operative" presenti nel paragrafo 6 nel Rapporto Tecnico, relative alla paratia ed al monitoraggio del carico trasmesso dai tiranti, la cui applicazione venne considerata vincolante in sede di approvazione in Conferenza dei Servizi da parte degli Uffici tecnici competenti della Regione Liguria, vennero solo parzialmente seguite in cantiere.

Il fatto, infine, che nel richiamato Rapporto Tecnico del dr. Filippi sia stato indicato che l'intervento è *"fattibile e compatibile con la presenza, sul sito stesso, del vincolo idrogeologico"* e sia *"ammissibile in relazione alle sue caratteristiche ed alla situazione al contorno"* non significava che esso fosse così realizzabile, in quanto la prima asserzione si riferisce al rispetto di procedure tecnico-amministrative secondo la Legge Regionale n. 4/1999 e la seconda alla compatibilità con le prescrizioni del Piano di Bacino del Torrente Noli (entrambi, quindi, requisiti tecnico-amministrativi, ma non progettuali).



D'altra parte non è emerso che il dr. Filippi abbia preso parte ad alcuna attività progettuale o di controllo dalla concessione del Permesso di costruire all'apertura del cantiere o durante le lavorazioni essendo risultato piuttosto che il suo incarico per Z & R Srl sia consistito nella sola redazione del Rapporto di indagine.

Infine la successiva presenza del dr. Filippi nel cantiere di Via Belvedere intervenne solo nel 2009, quando cominciarono a verificarsi i primi movimenti ed allorquando il consulente del civico n 14 (ing. Luca Romano) chiese una modifica progettuale con l'utilizzo di tiranti più lunghi e diversamente disposti sotto l'edificio del condominio da lui rappresentato (con richiesta al dr. Filippi di alcune analisi sui parametri assunti dall'ing. Delfino per la nuova soluzione progettuale) e, in quel contesto, il Filippi preparò altra Relazione Tecnica da allegare alla pratica per il Vincolo Idrogeologico (tutto ciò, peraltro, nel novembre 2009, nell'imminenza del verificarsi del dissesto, già iniziato mesi prima e a lui non riconducibile).

Anche la mancata indicazione nel suo Rapporto Tecnico, della necessità di una reale indagine geognostica mirata alla redazione di un successivo Progetto esecutivo (come previsto nelle norme amministrative) non può comunque ritenersi concausa del dissesto, sia perché nel Rapporto Tecnico è esplicitata *"l'approssimazione dovuta a sondaggi non realizzati direttamente per la progettazione esecutiva dell'opera, ma con altra motivazione ed in posizioni non sempre utili in questa sede"*, sia perché il Progettista avrebbe dovuto comunque richiedere l'indagine per la progettazione, stante la presenza del pendio, la nota complessa situazione geomorfologica, l'intensa edificazione presente (d'altra parte il Comune di Noli avrebbe dovuto, in ogni caso, richiedere l'indagine per soddisfare le proprie Norme Geologiche e poi la parte committente ed il costruttore approvarla per garantire il proprio investimento e operato).



Per i motivi esposti non è stata ritenuta la sussistenza di responsabilità in capo al dr. Fillppi.

Ciò rilevato in relazione alla posizione dei vari soggetti intervenuti nella complessa vicenda oggetto di causa ed in relazione ai quali sono state ipotizzate condotte colpose per l'accaduto, il C.T.U. (esclusa, per i motivi in precedenza esposti, ogni responsabilità in capo alle subappaltatrici T.P. Perforazioni Srl e Scavoter Srl nonché in capo al geologo dr. Filippi) ha, dunque, evidenziato che, una volta verificatasi, a causa del rinvenimento di reperti archeologici, la necessità di una Variante, essa ha esposto a maggior rischio il pendio sovrastante l'area e l'aver impostato il progetto e *"(...) l'intervento nella sua globalità senza considerare la presenza del pendio e degli edifici su esso presenti, senza averne verificato preventivamente le caratteristiche e senza aver verificato in anticipo la possibilità di eseguire tiranti nel sottosuolo, l'aver impostato il progetto e (...) l'averlo realizzato senza preoccuparsi di verificare le precarie condizioni del sottosuolo interessato dagli scavi, nonostante chiare indicazioni in merito, l'aver ignorato e visto ignorare quanto prescritto dalle norme nazionali tecniche e dalle norme geologiche comunali relative alle aree in oggetto, l'aver messo in atto scelte a volte azzardate durante l'esecuzione dei lavori; il non aver compreso, se non troppo tardi, o voluto comprendere, la complessità dei problemi latenti e in atto, nonostante i segnali e le indicazioni provenienti da onerose indagini eseguite in corso d'opera (...)"* sono tutti fattori che hanno rappresentato condotte colpose concausali che hanno concorso alla determinazione del danno nel suo complesso: *"(...) più precisamente, come detto, (...) la condotta di Z & R Srl, nel suo ruolo di committente, ha avuto rilevanza diretta per la sua partecipazione agli eventi sopra elencati, escludendo la progettazione strutturale delle opere, di cui però è, appunto, committente e provvedendo*



poi economicamente (...) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, Z & R Srl ha contribuito alla limitazione degli effetti del dissesto occorso (...);" quanto alla posizione di Zoppi Srl possono essere effettuate analoghe valutazioni quantomeno in relazione alla "(...) verifica della situazione del sito nei confronti della realizzazione del progetto contrattualizzato e di attuatore delle scelte deliberate e condivise con la D.L. durante i lavori (...)" ; quanto al Progettista e Direttore dei lavori ing. Giovanni Delfino le sue responsabilità sono "(...) sono direttamente legate alla redazione dei due progetti (di Variante ed Esecutivo), alla mancata analisi e mancato riconoscimento delle problematiche statiche del sito nel suo complesso, all'aver ignorato o sottostimato i rischi dell'intervento sull'esistente, alla direzione dei lavori (...); infine, circa la posizione del Comune di Noli, detto Ente ha avuto "(...) responsabilità non diretta sul dissesto in quanto tale ma, per non aver fatto rispettare le proprie prescrizioni in materia di salvaguardia dell'esistente, ben definite nelle proprie Norme Geologiche, opportunamente redatte e riferite proprio ad aree già riconosciute dal Comune stesso come particolarmente critiche e vulnerabili, è ravvisabile una responsabilità almeno indiretta (...)"..

Infine per quanto concerne l'attribuzione di un valore percentuale di responsabilità dei vari soggetti sopra indicati in relazione al danno verificatosi l'ing. Berardi pur sottolineando la difficoltà di suddividere (come detto percentualmente, come richiesto dal quesito) le colpe in ordine al danno globalmente verificatosi e pur evidenziando come tale criterio (in mancanza di elementi del tutto oggettivi per giungere a tale determinazione) possa essere solo massimale, ha attribuito, in base a quanto sinteticamente sopra riportato, e alle relative partecipazioni negli eventi, le seguenti attribuzioni di responsabilità: Z & R Srl 25%, Zoppi Srl 15%, Ing. Giovanni Delfino 40% e Comune di Noli 20%.



Le valutazioni del C.T.U. (il quale ha con poi adeguatamente risposto a tutte le inevitabili critiche sollevate alle sue valutazioni), giungendo in base ad esse anche ad una parziale modificazione rispetto alla stesura iniziale del proprio elaborato peritale delle percentuali di responsabilità) assolutamente argomentate e motivate con dovizia di particolari e specificazioni (motivazioni in parte in precedenza riportate), appaiono del tutto convincenti e devono, quindi, essere fatte proprie dal Giudicante integralmente.

Più specificamente il C.T.U. dopo avere in sede di bozza individuato diverse responsabilità percentuali dell'occorso a carico dei soggetti sopra indicati (segnatamente Z & R Srl 33%, Zoppi Srl 22%, Ing. Giovanni Delfino 33% e Comune di Noli 12%) ha sulla scorta delle articolate osservazioni prevenute dai C.T.P. modificato motivatamente la propria precedente valutazione.

Particolare discussione ha poi sollevato l'ulteriore valutazione espressa dal C.T.U. in risposta alle osservazioni formulate dai C.T.P. in riferimento ad ipotesi alternativa formulata circa la percentualizzazione delle responsabilità con possibile attribuzione di una quota delle stesse anche alla subappaltatrici T.P. Perforazioni Srl e Scavoter Srl: specificamente il perito dell'ufficio, dopo avere formulato la sua ipotesi di attribuzione percentuale delle responsabilità per l'accaduto, ha indicato poi quanto segue: *"(...) nel caso il signor Giudice ravvisasse, nella sua discrezionalità, elementi di responsabilità anche nelle Ditte subappaltatrici delle opere di palificazione TP Perforazioni Srl e di scavo Scavoter Srl, in forza del loro rispettivo legame contrattuale con la subappaltatrice Zoppi Srl, si propone che la quota dei quest'ultima (pari al 15%) venga così suddivisa: Zoppi Srl: 2/3 (e quindi 10% del totale), TP Perforazioni Srl 1/6 (e quindi 2,5% del totale) e Scavoter Srl 1/6 (e quindi 2,5% del totale), avendo queste ultime*



eventualmente concorso all'esecuzione di opere difformi al progetto approvato solo nella zona centrale dello scavo (...)”.

Va peraltro osservato che detta problematica è emersa in forza delle argomentazioni esposte da alcuni C.T.P. (quello della Zoppi Srl e quelli del Comune di Noli) secondo cui dette ditte specializzate che avevano in subappalto le lavorazioni coinvolte nel dissesto (esecuzione di pali e tiranti e scavi) in forza delle loro competenze tecniche avrebbero dovuto mettere in discussione il progetto strutturale ed inoltre avrebbero eseguito, nel tratto centrale dello scavo, opere "difformi" dal progetto esecutivo, ragione per le quali non avrebbero potuto considerarsi totalmente estranee all'evento o, rispetto ad esso, del tutto irresponsabili, con conseguente loro corresponsabilità per i dissesti verificatisi.

Il C.T.U. su questo specifico punto, pur confermando che la realizzazione dei tiranti era stata totalmente subappaltata a T.P. Perforazioni Srl e le opere di scavo a Scavoter Srl, e che, nella zona del dissesto, la soluzione adottata (pali in assenza di tiranti) era stata leggermente difforme rispetto al progetto autorizzato, ha peraltro rilevato come, in relazione alla confutazione del progetto, essa spettasse in prima battuta all'appaltatore Zoppi Srl e come, in ogni caso, anche dalle varie analisi condotte, non sia emerso che tra le cause dirette del dissesto fosse da ritenere anche la cattiva esecuzione dei pali o gli scavi eccessivi, dovendosi piuttosto richiamare il problema generale delle condizioni del sottosuolo e del versante a monte, delle carenze in fase di progettazione, dell'insufficienza delle opere di sostegno (anche quelle con tiranti) e delle scelte operate in fase esecutiva ed ha sostanzialmente confermato di non ravvisare responsabilità dirette delle ditte subappaltatrici Scavoter Srl e T.P. Perforazioni Srl (pur evidentemente rimettendo al Tribunale la



valutazione ultima dal punto di vista contrattualistico, di eventuali corresponsabilità delle subappaltatrici).

Peraltro questo Giudice, come detto, in assenza, di affermazione di probabilità che le limitate difformità delle opere subappaltate rispetto al progetto iniziale abbiano avuto incidenza diretta sul successivo dissesto, non può che escludere ogni contributo concausale al danno da parte di Scavoter Srl e T.P. Perforazioni Srl.

Accertate le responsabilità e suddivise in percentuale le stesse (pur ribadendo ancora le enormi problematiche per effettuare detta suddivisione, tenuto conto della complessità dell'opera, dei diversi ed eterogenei contributi da parte dei soggetti parte del presente procedimento e dell'inevitabile discrezionalità del giudizio ad opera del tecnico incaricato), occorre ora esaminare l'attuale situazione in essere e giungere alla quantificazione del danno subito dal Condominio attore e dai suoi condomini.

Circa la situazione attuale, se è vero che le opere di contenimento eseguite dopo la manifestazione del fenomeno di dissesto hanno efficacemente contribuito a limitare i fenomeni di instabilità globale dell'area e di quelli strutturali dei singoli edifici, con verifica di sensibili riduzioni degli spostamenti e delle loro evoluzioni nel tempo (misure eseguite, per conto di Zoppi Srl, da parte dell'Ing. Peisino fino al Gennaio 2011 ed opere poi prese in carico dai Comune di Noli che ha incaricato i dr. Vittorio Vezzaro e Paolo Peirone, l'ing. Tiziano Bonora e la Terra Srl) tuttavia, in alcune zone (e in particolare in corrispondenza dei civici nn. 18, 16 bis e 16) permangono ancora movimenti non del tutto arrestati e non possono escludersi possibili riattivazioni dei fenomeni: in sostanza comunque i risultati degli spostamenti nel sottosuolo, rilevati dagli inclinometri profondi, confermano una sostanziale stasi nei movimenti



profondi, almeno nei tubi inclinometrici posti lungo Via Belvedere, mentre spostamenti più apprezzabili si possono ancora osservare invece nell'unico inclinometro posto sul pendio (in prossimità del civico n. 16), a riprova di una condizione ancora non completamente stabile del pendio a monte dello scavo.

Per ovviare alla situazione verificatasi le opere provvisorie e di stabilizzazione eseguite in corrispondenza dei civici nn. 18 e 16 bis pur non determinando limiti di godimento direttamente nelle parti comuni o nei singoli appartamenti, (con esclusione dei puntelli metallici posti all'interno dell'interno 1), tuttavia, hanno comportato l'insorgenza di un vincolo di servitù nel sottosuolo del civico 18 e 16 bis (i tiranti si trovano a profondità variabile tra i 4 metri e i 20 metri circa al di sotto dell'impronta del civico n. 18 e 16 bis).

In ordine poi al quesito sulla futura possibilità di recupero del Condominio di via Belvedere n. 18 e 16 bis di Noli nel suo complesso e delle singole unità immobiliari che lo compongono in relazione a quello che ne era l'utilizzo originario e, in tal caso, ai costi delle opere che dovrebbero essere eventualmente eseguite, il tutto con specificazione delle eventuali limitazioni funzionali che da esse deriverebbero e dell'eventuale incidenza economica che deriverebbe sul valore delle unità immobiliari, il C.T.U, dopo avere precisato i vari interventi ancora da eseguire ed alla descrizione del fabbricato ante evento del 2009 e delle sue caratteristiche tecniche-urbanistiche e strutturali, ha ribadito che a seguito della realizzazione degli scavi per la realizzazione del parcheggio nel piazzale posto immediatamente a valle del muro di sostegno della via Belvedere, il fabbricato oggetto di causa è attualmente soggetto ad un grave dissesto statico che ne compromette l'utilizzo risultando presenti importanti lesioni diffuse in gran parte dello stabile, con particolare riguardo ai setti



dei garages, all'appartamento civico 16/bis, ed alle zone poste a sud ovest ai piani bassi dell'edificio principale, con diffusione anche ai piani superiori; detto dissesto ha assunto particolare rilevanza in corrispondenza dell'atrio di ingresso e dell'appartamento interno 1 al piano ammezzato e ha compromesso l'integrità strutturale dell'intero edificio (le parti che mostrano maggiori segni di ammaloramento sono i setti in calcestruzzo delle strutture verticali al piano interrato, l'appartamento civico 16 A, la zona dell'atrio di accesso e delle cantine, gli appartamenti ai piano terreno con particolare riguardo a quello posto a monte dell'edificio e cioè l'interno 1 e gli appartamenti ai piani superiori, con particolare riguardo a quelli posti nella colonna sud dell'edificio, mentre la porzione posta a nord est è stata interessata da fessurazioni in misura minore).

In base alle verifiche ed indagine statiche effettuate sul fabbricato analiticamente descritte ed esposte nella C.T.U, il perito ha ipotizzato una serie di interventi finalizzati al recupero del fabbricato: *"(...) placcaggio delle strutture, mediante confinamento delle strutture esistenti all'interno di un setto di spessore 5 cm in cemento armato con rete elettrosaldata da disporre per ogni faccia delle strutture esistenti; i nuovi setti di placcaggio disposti sulle due facce dovranno essere tra loro collegati in modo da costituire insieme con le strutture esistenti una struttura omogenea dotata di orditura metallica che conferisca duttilità all'insieme; i getti dovrebbero essere preparati in modo da poter saturare anche i vuoti generati dallo stato fessurativo in atto; per quanto riguarda l'imposta dell'edificio sul terreno, tenuto conto della situazione geologica del substrato presente, si prevede di realizzare fondazioni aggiuntive mediante costituzione di cordoli da costruire a campioni, previa realizzazione di una palificata che consenta di trasmettere i carichi agli*



strati profondi non interessati dalla complessa situazione che si è rilevata nei primi strati del terreno; tale soluzione permetterebbe di mantenere in opera l'edificio esistente che però dovrebbe essere preparato per l'intervento di miglioramento con la messa in sicurezza dei luoghi per consentire di operare con il cantiere, l'asportazione di tutti i serramenti, pavimenti, intonaci, guaine, e quanto altro esistente al di sopra della struttura originarla, lo scavo a campioni di tutta la zona in corrispondenza dei punti di imposta delle strutture portanti sul terreno; successivamente si procederebbe con la realizzazione dei pali per la corretta impostazione dell'edificio, la creazione per campioni dell'allargamento delle fondazioni per costituire il collegamento tra le fondazioni esistenti e le teste dei pali, ed infine la realizzazione dei placcaggi dei setti e dei solai; una volta terminato l'intervento di miglioramento strutturale, si procederebbe con il nuovo allestimento dell'edificio, con impianti, serramenti, pavimenti, rivestimenti, intonaci, coloriture e quanto altro necessario per ricostituire le condizioni analoghe a quelle precedenti il fenomeno di dissesto (...)"..

Il costo indicativo di detta soluzione di ripristino del fabbricato è stato quantificato nella bozza della perizia, sulla base delle misure risultanti dai rilievi, in base all'applicazione dei prezzi correnti di mercato per le voci elencate, tenuto anche conto della situazione e degli spazi in cui si dovrebbe operare mantenendo l'edificio, in misura pari a € 2.770.903,85= al netto degli oneri per le prestazioni professionali e gli oneri di urbanizzazione: detto valore a seguito delle osservazioni effettuate dai vari C.T.P. è stato poi modificato nella stesura definitiva dell'elaborato peritale e riquantificato in € 2.925.494,30= cui aggiungere gli importi di € 292,549,43= (pari al 10%) a titolo di quota imprevisti, quello di € 234.039,54= per spese per oneri di sicurezza per il cantiere, quello di € 345.208,33= per spese per progetto, Direzione Lavori, sicurezze ed oneri



vari e € 150.000,00= per oneri di urbanizzazione: il tutto per un importo complessivo di € 3.947.291,60= oltre I.V.A. al 10% per € 394,729,16= e, quindi, € 4.342.020,76= (vedi tabella riferita all'ipotesi di recupero ed adeguamento dell'edificio esistente allegata alla C.T.U)

L'ing. Berardi ha peraltro sottolineato che detta soluzione con previsione di placcaggio dei setti portanti in calcestruzzo determinerebbe una riduzione di superficie degli appartamenti e delle zone comuni a causa dell'aumento dello spessore dei muri perimetrali ed interni di spina e che nelle zone dei servizi igienici, aggiungendo inoltre, che sarà necessario prevedere un'ulteriore fodera in laterizi per consentire il passaggio delle tubazioni idriche di adduzione e di scarico (tale soluzione consentirebbe, in ogni caso, il mantenimento delle dimensioni minime dei locali e dei corridoi in conformità con le prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Noli); inoltre si verificherebbero ulteriori limitazioni riguardanti la minore possibilità di trasformazione dell'edificio, e le maggiori difficoltà per realizzazione di aperture nei muri di spina interni e nei muri perimetrali ed eventualmente nei solai per consentire differenti distribuzioni degli spazi o accorpamenti di unità immobiliari adiacenti e conseguente minore flessibilità dell'edificio nel suo insieme; da ultimo l'intervento di placcaggio sui setti dell'ascensore determinerebbe una diminuzione delle dimensioni del vano corsa, e di conseguenza anche la cabina dell'ascensore dovrebbe essere ridotta rispetto a quella preesistente.

In base a detta soluzione l'incidenza sul valore degli appartamenti può essere stimata sulla base della minore superficie effettivamente disponibile a seguito dell'incremento di spessore dei muri perimetrali e di spina interni (il minor valore generato dalla diminuita flessibilità per future trasformazioni dell'immobile, viene compensata dall'incremento



delle prestazioni statiche conseguenti l'intervento di miglioramento strutturale) ed in concreto in relazione alle singole unità immobiliari va così quantificata:

Appartamento 16 A: diminuzione percentuale pari a 3,1% ed in termini monetari pari a € 7.500,00=;

Piano Ammezzato:

Appartamento 18/1: diminuzione percentuale pari a 3,0% ed in termini monetari pari a € 6.000,00=;

Appartamento 18/2: diminuzione percentuale pari a 3,2% ed in termini monetari pari a € 12.800,00=;

Primo Piano:

Appartamento 18/3: diminuzione percentuale pari a 3,6 % ed in termini monetari pari a € 11.000,00=;

Appartamento 18/4: diminuzione percentuale pari a 2,1 % ed in termini monetari pari a € 6.800,00=;

Appartamento 18/5+6: diminuzione percentuale pari a 2,8 % ed in termini monetari pari a € 12.200,00=;

Secondo Piano:

Appartamento 18/7: diminuzione percentuale pari a 2,8 % ed in termini monetari pari a € 9.800,00=;

Appartamento 18/8: diminuzione percentuale pari a 3,1% ed In termini monetari pari a € 11.500,00=;

Appartamento 18/9+10: diminuzione percentuale pari a 2,65 % ed in termini monetari pari a € 17.300,00=

Terzo Piano:

Appartamento 18/11: diminuzione percentuale pari a 2,75 % ed in termini monetari pari a € 10.800,00=;



Appartamento 18/12+13: diminuzione percentuale pari a 2,4 % ed in termini monetari pari a € 19.250,00=;

Appartamento 18/14: diminuzione percentuale pari a 2,8 % ed in termini monetari pari a € 8.500,00=;

Quarto Piano:

Appartamento 18/15: diminuzione percentuale pari a 2,7 % ed in termini monetari pari a € 19.250,00=;

Appartamento 18/16: diminuzione percentuale pari a 3,15 % ed in termini monetari pari a € 21.450,00=;

il minor valore complessivo dell'immobile risulta quindi essere di € 174.150,00=.

L'astratta possibilità, anche se estremamente complessa ed onerosa, di procedere al recupero del fabbricato seppur attraverso un'operazione molto articolata e costosa, rende inutile ogni valutazione su quella alternativamente ipotizzata e richiesta al perito, di quantificazione e stima dei costi di demolizione e ricostruzione del fabbricato con caratteristiche analoghe all'esistente, fatte salve le inevitabili indispensabili modifiche nel rispetto delle normative vigenti (in ogni caso il perito ha ipotizzato i costi ed i tempi necessari sulla base di mere ipotesi progettuali, peraltro assolutamente approssimative, in assenza allo stato di un progetto esecutivo sia architettonico che strutturale che impiantistico e, di conseguenza, necessariamente molto approssimativi, quantificandoli per la demolizione e nuova costruzione dell'edificio con analoghe caratteristiche di quello esistente, tenuto conto della necessità di conservare in opera una porzione della muratura perimetrale da sostituire poi per campioni nell'importo complessivo di € 3.643,234,70= oltre I.V.A).



In relazione poi al danno subito dai singoli proprietari delle unità immobiliari ubicate nello stabile evacuato per la mancata utilizzabilità delle stesse dal 14.12.2009, (pari al loro valore locativo), appare evidente che, allo stato, in assenza di interventi di riparazione o di sostituzione del fabbricato, la diminuzione del valore di mercato delle singole unità immobiliari a seguito dei fenomeni verificatosi, è oggi del 100% del valore, dal momento che l'edificio e le singole unità immobiliari sono inagibili e non sono fruibili in sicurezza, ma detto danno non è cristallizzato ed ormai definitivo, alla luce del futuro possibile ripristino del fabbricato.

Ciò premesso, il danno da mancato utilizzo delle singole unità immobiliari a partire dal 14.12.2009, in poi, esso è stato valutato il valore al metro quadrato/anno delle locazioni per immobili con analoghe caratteristiche di posizione, costruzione, esposizione in zona ed è risultato mediamente un valore pari a:

100,00= €/mq all'anno per l'appartamento civico 18 interno 1, corrispondenti a € 5.870,00= all'anno, e 490,00= €/mese;

120,00= €/mq all'anno per l'appartamento civico 16/bis, e per gli appartamenti ai piani ammezzato e primo piano, corrispondenti a:

App. civ 16/bis; € 9.880,00= all'anno, e 824,00= €/mese;

App. int. 2; € 13.500,00= all'anno, e 1.127,00= €/mese;

App. int. 3; € 10.500,00= all'anno, e 876,00= €/mese;

App. int. 4; € 9.800,00= all'anno, e 817,00= €/mese;

App. int. 5+6; € 13.960,00= all'anno, e 1.163,00= €/mese;

140,00= €/mq all'anno per gli appartamenti posti ai piani al secondo e terzo piano, corrispondenti a:

App. int. 7; € 12.280,00= all'anno, e 1.023,00= €/mese;

App. int. 8; € 11.400,00= all'anno, e 950,00= €/mese;

App. int. 9+10; € 20.350,00= all'anno, e 1.696,00= €/mese;



App. int. 11; € 12.250,00= all'anno, e 1.021,00= €/mese;

App. int. 12+13; € 22.700,00= all'anno, e 1.890,00= €/mese;

App. int. 14; € 9.380,00= all'anno, e 782,00= €/mese;

160,00= €/mq all'anno per gli appartamenti posti ai piani al quarto piano, corrispondenti a:

App. int.15; € 20.700,00= all'anno, e 1.724,00= €/mese;

App. int. 16; € 19.880,00= all'anno, e 1.656,00= €/mese;

Infine è stato stimato un danno di € 100,00= al mese per ogni box e € 30,00= al mese per ogni cantina; € 2.000,00= per trasloco/sgombero di appartamento (vedi modifica apportata a pag. 176 della C.T.U) e € 300,00= per sgombero di garage/cantina (non risulta peraltro in atti la presenza nello stabile di garages).

In forza di quanto in precedenza esposto va ritenuta l'effettività del lamentato dissesto del Condominio attore per la rovina di edificio ed essendo detto dissesto da ricondursi, in base alle valutazioni di cui alla richiamata C.T.U alle opere di realizzazione dell'autorimesse interrata nell'area ex ferroviaria (eseguite mediante l'esecuzione della fasi progettuali in precedenza descritte analiticamente), può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2050 C.C (con conseguente configurabilità di responsabilità semi oggettiva in capo all'esecutore in via diretta od indiretta e/o al compartecipe a vario titolo a detta attività), in tema di attività pericolosa, avendo a più riprese la Suprema Corte evidenziato che in esse vanno ricomprese tutte quelle che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di



comune diligenza e prudenza e, pertanto, anche l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma (*ex pluribus* Cass. n. 1954.2003; Cass. n. 10300.2007; Cass. n. 8688.2009).

Dal momento poi che gli attori, come era loro consentito, hanno esteso l'originaria domanda risarcitoria proposta nei confronti di Z & R Srl e di Zoppi Srl anche agli altri soggetti processuali chiamati in causa in relazione ai quali fossero emerse responsabilità nella determinazione della situazione di dissesto e del relativo danno, in forza del disposto dell'art. 2055 C.C. che prevede, nell'ipotesi di fatto dannoso riconducibile all'operato di più soggetti, la responsabilità dei predetti per l'intero verso il danneggiato, salvo il successivo regresso, i soggetti ritenuti a vario titolo e in varia misura quali responsabili (Z & R Srl, Zoppi Srl, Comune di Noli ed ing. Giovanni Delfino) del danno arrecato agli attori vanno condannati, tra loro in concorso, al risarcimento dello stesso per l'intero.

A tale proposito in punto eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Noli che ha evidenziato l'inesistenza di un rapporto processuale con gli attori, per non essergli stata estesa la domanda risarcitoria dopo l'intervenuta chiamata in causa, va osservato come la ritenuta responsabilità dell'Ente pubblico nella determinazione dell'occorso sia poi emersa in modo indubitabile solo con il deposito della C.T.U, e, pertanto, l'estensione della domanda di condanna al Comune di Noli avvenuta al momento della precisazione delle conclusioni ancora era possibile.

In ogni caso, laddove il terzo sia stato chiamato in causa, per essere condannato a soddisfare la pretesa attorea al posto del convenuto, o



condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà eventualmente tenuto a prestare all'attore, assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore già direttamente nei confronti della domanda originaria se viene chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato (o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso) e nel caso di specie il Condominio attore ed i suoi condomini hanno richiesto la condanna anche del Comune di Noli quale obbligato per garanzia "propria" sulla base degli stessi titoli e delle stesse responsabilità dei convenuti principali e non a titolo di "garanzia impropria", ragione per la quale neppure sarebbe stata necessaria un'estensione (fatto, come detto, peraltro avvenuto) della domanda risarcitoria a quel terzo chiamato.

Parimenti è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del condomino Rosingana Lorenza per non avere partecipato alla precedente fase cautelare del sequestro conservativo: a tale proposito va osservato che il giudizio di merito si pone in posizione di assoluta autonomia rispetto a quello cautelare che lo precede e, per tale motivo, la partecipazione della Rosingana (la quale, fra l'altro, risulta essere comproprietaria con i figli Martinetti Patrizia e Martinetti Franco, parti, anche nella fase interdittale, di unità immobiliari del condominio) alla presente fase di giudizio ben può essere qualificato quale quella di soggetto autore di intervento adesivo che può fare valere pretese (in parte anche esclusive) collegate al rapporto dedotto in giudizio.

Ancora non risulta configurabile alcun concorso del condominio attore nella determinazione del danno ex art. 1227 C.C: se è vero che il Condominio ha, una volta verificatesi le prime problematiche (fin dall'aprile 2009), negato con delibera assembleare l'autorizzazione al posizionamento di tiranti nel proprio sottosuolo (misura individuata dall'impresa esecutrice delle opere



come utile per scongiurare eventuali danni), altrettanto è vero che non esisteva alcun suo obbligo in tal senso e che, in assenza di tale autorizzazione, le opere avrebbe dovuto essere interrotte o, in ogni caso, studiate ed elaborate soluzioni alternative (si richiama in tal senso l'elaborato peritale in atti).

Circa la quantificazione del danno occorre distinguere tra danno emergente e lucro cessante e tra posizione del condominio, e dei singoli condomini.

Partendo dal danno subito dal condominio nella sua globalità, pur premesso che in oggi il condominio e le proprietà attoree, sottoposte a sequestro giudiziario, inagibili e in alcun modo utilizzabili, hanno valore sostanzialmente pari a zero, va peraltro privilegiata l'impostazione, ritenuta possibile dal consulente dell'ufficio, del risanamento (anche se con costi elevatissimi e con una pluralità di incognite, sia in ordine alle concrete modalità di attuazione che sulla tempistica) dello stabile secondo gli interventi in minima parte già attuati per ragioni di consolidamento e di urgenza (e non ancora integralmente pagati) ed in massima parte da attuarsi come prospettati dal C.T.U (opzione da privilegiare su quella alternativa, leggermente meno onerosa dal punto di vista patrimoniale, ma ancora più aleatoria sulla sua concreta fattibilità anche dal punto di vista amministrativo-edilizio della totale demolizione e ricostruzione del fabbricato).

Il danno emergente va quantificato nelle opere già eseguite nella parte in cui non sono ancora state pagate (importi che ben può presumersi saranno costretti ad accollarsi il Condominio di via Belvedere ed i suoi condomini) pari a complessivi € 823.444,74= cui aggiungere i costi, sempre come quantificati dal C.T.U. per le opere tutte necessarie di eliminazione delle



problematiche in oggi esistenti e ripristino (per quanto possibile) della situazione pregressa, ammontanti a € 4.342.020,76= I.V.A. inclusa.

Ancora ai danni sopra indicati va aggiunto quello determinato dalla costituzione di servitù coattiva nel sottosuolo condominiale, determinata dall'intervento assolutamente inevitabile ed ormai definitivo, di collocazione, a fini di consolidamento della situazione e per evitare ulteriore peggioramento della stessa e per bloccare il fenomeno di dissesto in atti, di tiranti collocati a profondità variabile nel sottosuolo del civico 18 e 16 bis, tra i 4 metri e i 20 metri circa: ritiene il Giudicante di dovere quantificare, in via naturalmente equitativa, la perdita di valore dello stabile determinata da detto vincolo costituito coattivamente (con possibile incidenza in futuro, anche nell'ipotesi di ripristino della situazione, anche sulla eventuale commerciabilità dei singoli immobili facenti parte dello stabile) in complessivi € 200.000,00=.

In conclusione il danno globalmente subito dal Condominio di Noli di Via Belvedere 16bis-18, in oggi quantificabile e stimabile, ammonta, per le causali in precedenza esposte, a complessivi € 5.365.465,50= (€ 823.444,74= per opere di consolidamento ancora da saldare, € 4.342.020,76= per costi di intervento per ripristino dello *status quo ante* e € 200.000,00= per diminuito valore del fabbricato per la costituzione di servitù coattiva per la collocazione nel sottosuolo di tiranti per l'esecuzione di opere immediate ed irrinunciabili di consolidamento) oltre agli interessi legali su detto importo dalla data di determinazione del danno (14.12.2009) fino al saldo effettivo ed esso (eventualmente da suddividere quanto all'attribuzione ai singoli condomini in base alle rispettive proprietà ed in forza delle tabelle condominiali) va accollato, ex art. 2055 C.C, in via tra loro solidale e per l'intero a Zoppi Srl in concordato preventivo, a Z & R Srl in concordato preventivo, al Comune di



Noli e a Delfino Giovanni, salvo le azioni di rispettivo regresso di cui si dirà infra.

Al danno subito dal Condominio nella sua globalità vanno poi aggiunti quelli dei singoli condomini proprietari delle unità immobiliari che lo costituivano.

In prima battuta il C.T.U. ha precisato che, anche nell'ipotesi di realizzazione delle prospettate opere finalizzate al consolidamento del fabbricato nella sua globalità ed alla ricostituzione dello *status quo ante*, dovranno essere apportate, per i motivi già in precedenza esposti, una serie di modifiche che determineranno un minor valore complessivo dell'immobile di € 174.150,00= (per minore superficie effettivamente disponibile a seguito dell'incremento di spessore dei muri perimetrali e di spina interni): poichè detto valore andrà poi ad incidere percentualmente sulle singole unità immobiliari, esso dovrà essere risarcito in modo diverso e secondo quanto stimato dal C.T.U. ai proprietari delle stesse e non al Condominio (ciò sebbene gli attori abbiano formulato sul punto un'unica domanda cumulativa) ragione per la quale, in base lo schema in precedenza riportato (come richiamato dalla C.T.U. dell'ing. Berardi in relazione al criterio di attribuzione di detti importi ai proprietari dei singoli appartamenti), ai singoli condomini dovranno essere liquidati i seguenti importi per intervenuto diminuito valore della loro proprietà:

Pastorino Eugenio (appartamento 16 A): diminuzione percentuale pari a 3,1% ed in termini monetari pari a € 7.500,00=;

Piano Ammezzato:

Dotti Giovanni (appartamento 18/1): € 6.000,00=;

Fois Bologna Carla (appartamento 18/2) a € 12.800,00=;

Primo Piano:

Allara Angiolina (appartamento 18/3): € 11.000,00=;

Francia Maria Teresa (appartamento 18/4): € 6.800,00=;



Salazar Andreina (appartamenti 18/5 e 6): € 12.200,00=;

Secondo Piano:

Pastorino Eugenio (appartamento 18/7): € 9.800,00=;

Molinari Laura (appartamento 18/8): € 11.500,00=;

Martinetti Franco, Martinetti Patrizia e Rosingana Lorenza (appartamento 18/9 e 10): € 17.300,00=

Terzo Piano:

Ramella Lea (appartamento 18/11): € 10.800,00=;

Mazzucco Anna, Beltrame Alessandra, Beltrame Giovanna, Beltrame Luigi, Beltrame Roberta, Beltrame Paola, De Pirro Enrica e Fortini Ida (appartamento 18/12 e 13): € 19.250,00=;

Deferrari Eva (appartamento 18/14): € 8.500,00=;

Quarto Piano:

Tissoni Fabio (appartamento 18/15): € 19.250,00=;

Torelli Renato (appartamento 18/16): € 21.450,00=.

Il danno globale da diminuito valore ammonta a € 174.150,00=.

Inoltre al danno emergente poi va aggiunto il lucro cessante consistito nella perdita di guadagno anche potenziale determinato dalla mancata e perduta disponibilità da parte dei singoli proprietari degli immobili delle unità immobiliari a loro appartenenti.

Come detto, a causa del gravissimo fenomeno di dissesto l'intero, fabbricato è stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria ed i proprietari dei singoli immobili in esso ubicati non hanno più potuto in alcun modo (neppure in minima parte) utilizzarli: osserva il Giudicante che in relazione alla pretesa risarcitoria per il mancato godimento dell'immobile, viene in rilievo un danno *in re ipsa*, individuabile, di per sé, nella perdita (in questo caso totale) della disponibilità del bene da parte del proprietario, così come nell'impossibilità, per questi, di



conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.

In tal senso è stata ormai pacificamente riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale per la violazione del diritto di proprietà, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali, posto che essa è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui il fatto illecito altrui vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti (Cass. n. 13431.2010): la tutela poi non è ristretta ai casi dei cosiddetti diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'interpretazione dell'art. 2 Costituzione ed in forza di un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non solo genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona (Cass. Sez. Unite n. 26972.2008; Cass. n. 24030.2009).

A tale proposito deve ritenersi configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, posto che la lesione di tale diritto non può non considerarsi ingiusta poiché, pur non costituendo una prerogativa assoluta, esso viene di fatto tutelato alla stregua di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito, le cui restrizioni devono soggiacere al giusto equilibrio tra interesse generale e interesse privato: la Suprema Corte ha, in tal senso, più volte osservato come la compressione o la limitazione del diritto di proprietà che siano causate dall'altrui fatto dannoso siano suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivino perdite dei frutti della cosa (cosiddetto lucro cessante) oppure la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto



danno emergente), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento sia sopportata dal titolare con suo personale disagio o sacrificio ed in base ad una libera scelta fra questa soluzione ed i rimedi di un ripristino immediato comportante l'anticipazione di spese oppure perché costretti dalla impossibilità o difficoltà di sopportare l'esborso necessario, con la conseguenza che in ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario il relativo onere probatorio che può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, il Giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (Cass. n. 4779.1988; Tribunale Firenze n. 147.2011; Tribunale Brindisi 19.12.2011).

Circa poi la concreta determinazione del risarcimento del danno, da lucro cessante, ben può essere operata in tali ipotesi, sulla base di elementi presuntivi semplici, anche facendo riferimento al valore locativo del cespite abbandonato (*ex pluribus* Cass. n. 649.2000; Cass. n. 10498.2006; Cass. n. 9137.2013): il C.T.U, chiamato a quantificare il danno figurativo, pur rilevando l'estrema aleatorietà delle proprie valutazioni ha indicato il valore locativo ottenuto in base ad informazioni acquisite da agenzie immobiliari operanti nella zona ed ha diversificato detto valore in relazione alle singole unità componenti il complesso immobiliare tenuto conto della metratura, posizione ed altezza dal suolo.

Anche tale forma di danno per la sua origine, deve essere risarcita non al Condominio, ma piuttosto ai singoli proprietari delle unità immobiliari divenute inutilizzabili come detto tenendo conto del criterio del valore locativo delle singole unità immobiliari secondo quanto indicato dal C.T.U.

Va poi aggiunto che detto risarcimento va determinato anche per il futuro



(la situazione di totale inagibilità degli immobili è tutt'ora in essere) e ritiene il Giudicante, in via equitativa, di ipotizzare, una volta intervenuta una sentenza civilistica di primo grado che sebbene non definitiva, abbia già stabilito delle responsabilità e sancito degli obblighi risarcitori quantificandoli, che la situazione possa essere regolarizzata in 4 anni dalla data della sentenza, così da fermare la pretesa risarcitoria attorea per lucro cessante, al 31.12.2019, allorquando, in presenza dei necessari fondi per intervenire è possibile ipotizzare il ripristino dello *status quo ante* (se poi i tempi per il ripristino dovessero poi risultare maggiori ben potrebbero sotto questo punto di vista i proprietari dei singoli appartamenti ubicati nel Condominio di via Belvedere di Noli 16 bis e 18, esperire ulteriore azione risarcitoria per il periodo aggiuntivo) e, quindi, quantificarla in dieci anni complessivi dal momento dell'intervenuto dissesto (dal dicembre 2009 al dicembre 2019).

Anche per la quantificazione di tale forma di danno si richiamano le valutazioni di cui alla C.T.U. Berardi e segnatamente:

100,00= €/mq all'anno per l'appartamento civico 18 interno 1, corrispondenti a € 5.870,00= all'anno e quindi complessivamente € 58.700,00= (Dotti Giovanni);

120,00= €/mq all'anno per l'appartamento civico 16/bis, e per gli appartamenti ai piani ammezzato e primo piano, corrispondenti a:

App. civ 16/bis; € 9.880,00= all'anno, e quindi complessivamente € 98.800,00= (Pastorino Eugenio);

App. int. 2; € 13.500,00= all'anno e quindi complessivamente € 135.000,00= (Fois Bologna Carla);

App. int. 3; € 10.500,00= all'anno, e quindi complessivamente € 105.000,00= (Allara Angiolina);



App. int. 4; € 9.800,00= all'anno, e quindi complessivamente € 98.000,00=
(Francia Maria Teresa)

App. int. 5+6; € 13.960,00= all'anno, e quindi complessivamente €
139.600,00= (Salazar Andreina);

140,00= €/mq all'anno per gli appartamenti posti ai piani al secondo e
terzo piano, corrispondenti a:

App. int. 7; € 12.280,00= all'anno e quindi complessivamente € 122.800,00=
(Pastorino Eugenio);

App. int. 8; € 11.400,00= all'anno, e quindi complessivamente € 114.000,00=
(Molinari Laura);

App. int. 9+10; € 20.350,00= all'anno, e quindi complessivamente €
203.500,00= (Martinetti Franco, Martinetti Patrizia e Rosingana Lorenza);

App. int. 11; € 12.250,00= all'anno, e quindi complessivamente €
122.500,00= (Ramella Lea);

App. int. 12+13; € 22.700,00= all'anno, e quindi complessivamente €
227.000,00= (Mazzucco Anna, Beltrame Alessandra, Beltrame Giovanna,
Beltrame Luigi, Beltrame Roberta, Beltrame Paola, De Pirro Enrica e
Fortini Ida);

App. int. 14; € 9.380,00= all'anno, e quindi complessivamente € 93.800,00=
(Deferrari Eva);

160 €/mq all'anno per gli appartamenti posti ai piani al quarto piano,
corrispondenti a:

App. int. 15; € 20.700,00= all'anno, e quindi complessivamente €
207.000,00= (Tissoni Fabio);

App. int. 16; € 19.880,00= all'anno, e quindi complessivamente €
198.800,00= (Torelli Renato)

Il danno globale figurativo ammonta quindi a € 1.925,500,00=.



Ancora va affrontata altresì la problematica del cosiddetto danno esistenziale oggetto di possibile personalizzazione, subito dagli attori.

Osserva il Tribunale come in data odierna, debba inevitabilmente farsi richiamo al contenuto delle decisioni della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975.2008) che hanno modellato un nuovo criterio risarcitorio: in estrema sintesi (come osservato recentemente anche da Tribunale di Milano n. 7515.2009 le cui valutazioni sono riprese e fatte proprie da questo Giudicante) le citate sentenze hanno statuito che nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a vari tipi di pregiudizi in qualunque modo denominati (per es. danno morale, danno biologico, danno esistenziale) risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica assolutamente il riconoscimento di autonome categorie di danno e, per quanto in questo contesto rileva, il danno cosiddetto morale non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive tra i vari possibili pregiudizio quello *"(...) costituito dalla sofferenze soggettiva cagionata dal reato in sé considerata (...) la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilievo ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento (...)".*

D'altra parte nelle medesime pronunce è stata riaffermata la nozione di danno biologico quale conseguenza della lesione del diritto inviolabile della salute in cui possono essere ricompresi, per esempio, i pregiudizi esistenziali, quelli della perdita o compromissione della sessualità, della perdita o compromissione del rapporto parentale, fermo restando che tutte tali patologie di danno, proprio perché riconducibili alla nozione di danno morale già concretamente ricompreso nel danno biologico, devono, ai fini di evitare una duplicazione di risarcimenti per gli stessi titoli, essere adeguatamente provati e personalizzati in relazione alla singola fattispecie: in sostanza il danno non patrimoniale diverso da quello



biologico o non patrimoniale nel senso in precedenza delineato, deve essere allegato e concretamente dimostrato poiché, secondo l'assunto della Suprema Corte a Sezioni unite, non è mai *in re ipsa*.

In forza della sopra riportata impostazione sono stati rielaborati i criteri utilizzati dai vari uffici giudiziari per la liquidazione del danno biologico ed in particolare per quanto attiene alla tabella milanese che, come detto, viene usata da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, essa è stata modificata nel senso che alla vecchia tabella che prevedeva autonome voci per la liquidazione del danno alla salute ed altre tipologia dei danno tra cui il danno morale (nella misura da 1/2 a 1/4 del danno biologico), ne è stata sostituita un'altra basata sul criterio che "*(...) per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene previsto un importo che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini medi in relazione agli aspetti anatomico-funzionali, relazionali, di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente (...)*" (in tal senso Tribunale di Milano n. 7519.2009), ferma restando la possibilità per il singolo Giudice di liquidare importi differenti rispetto a quelli indicati in tabella laddove specifiche forme di danno non patrimoniale siano state concretamente allegare e provate: una diversa valutazione comporterebbe inevitabilmente una duplicazione risarcitoria.

Ciò osservato, evidenzia il Giudicante come in relazione al danno morale e/o esistenziale, quale componente del danno alla salute non siano intervenute in questo contesto specifiche deduzioni da parte della difesa attorea, ragione per la quale, in assenza di prova specifica (pur essendo evidente la gravità della situazione venutasi a determinare a causa del dissesto e dell'evacuazione del fabbricato) non appare possibile liquidare alcun danno qualificabile come "esistenziale" nel senso sopra delineato.

Da ultimo appaiono parimenti liquidabili congiuntamente i danni, da



liquidarsi in via equitativa secondo la stima effettuata dal C.T.U. relativamente agli esborsi da sostenersi per oneri di trasloco e di sgombero (in parte già sostenuti ed in parte da sostenersi al momento dell'esecuzione delle ipotizzate future opere di consolidamento) quantificate in € 2.000,00= per ogni appartamento e, quindi, in presenza di n. 14 unità immobiliari, in complessivi € 28.000,00= (detto importo congloba, quindi, quelli eventualmente già sostenuti da alcuni condomini) a cui va aggiunto quello di € 300,00= per ogni cantina riconducibile ai singoli appartamenti per complessivi € 4.200,00= e, quindi, € 2.300,00= per ogni unità immobiliare (vd. sul punto tabelle condominiali ed allegate piantine prodotte sub 71 di fascicolo di parte attrice).

Passando all'esame degli ulteriori danni lamentati e subiti dai singoli condomini personalmente certamente risultano risarcibili gli esborsi sostenuti dai singoli condomini per spese condominiali successive al dissesto, riferibili ad un fabbricato la cui utilizzazione non è più stato possibile per fatto riconducibile ai responsabili dell'accaduto oltre che per spese tecniche e legali già sostenute e segnatamente, come da tabella allagata alla C.T.U:

€ 2.235,81= + € 893,00= per Dotti Giovanni (interno n. 1);

€ 9.155,62= per Fois Bologna Carla (interno n. 2);

€ 3.660,55= per Allara Angiolina (interno n. 3);

€ 4.605,33= per Francia Maria Teresa (interno n. 4);

€ 6.036,61= per Salazar Andreina (interni nn. 5 e 6);

€ 12.532,77= + € 2.555,00= per Pastorino Eugenio (interni nn. 16 bis 1 e 7);

€ 4.958,66= per Molinari Laura (interno n. 8);

€ 4.578,44= + € 4.098,19 per Martinetti Franco, Martinetti Patrizia e Rosingana Lorenza (interni nn. 9 e 10);

€ 4.493,27= per Ramella Eva (interno n. 11);



€ 10.089,71= per Mazzucco Anna, Beltrame Roberto, Beltrame Giovanna, Beltrame Alessandra, Beltrame Luigi, Beltrame Paola, De Pirro Enrica Anna e Fortini Ida (interni nn. 12 e 13);

€ 3.407,12= per Deferrari Eva (interno n. 14);

€ 9.424,42= per Tissoni Fabio (interno n. 15);

€ 8.427,16= per Torelli Renato (interno n. 16).

A detti importi vanno aggiunti quelli documentati sborsati per tributi da Fois Carla Bologna per € 1.046,50=, da Pastorino Eugenio per € 960,00=, da Mazzucco Anna per € 672,00= da Beltrame Roberto per € 96,00=, da Beltrame Giovanna per € 420,00=, da Beltrame Alessandra per € 420,00=, da Beltrame Luigi per € 420,00=, da Beltrame Paola per € 1.068,00= e da De Pirro Enrica Anna per € 137,00=.

Non possono invece essere riconosciuti rimborsi per spese di soggiorno per mancato utilizzo alloggio e per mancato affitto (in presenza di contratti di locazioni in essere) trattandosi di voci che vengono ad essere assorbite nel danno figurativo in precedenza liquidato.

Quanto alla domanda risarcitoria del condomino Tissoni avente ad oggetto le spese di ristrutturazione dell'appartamento intervenuti qualche tempo prima del dissesto (segnatamente negli anni 2006 e 2007) con acquisto di materiali vari per gli impianti e gli arredi (come in atti documentati sub doc. n. 85 di fascicolo di parte attrice), da un lato, va detto che una parte delle lavorazioni eseguite ben potrà trarre beneficio allorquando rientrerà nella disponibilità della sua proprietà e che alcuni arredi ben avrebbero potuto essere recuperati ed utilizzati altrove e, dall'altro che, peraltro, alla luce delle particolari condizioni del suo immobile appena ristrutturato ed arredato, appare equo aumentare percentualmente (nella misura del 20% stabilita equitativamente) il danno figurativo a lui già riconosciuto che dovrà, quindi, passare da € 207.000,00= a € 245.400,00=.



Un discorso peculiare va, infine, affrontato per la posizione del condomino Torelli, il quale, titolare di un albergo in Noli, ha sostenuto che a causa dell'occorso ha dovuto adibire due stanze dello stesso a residenza propria e della anziana madre convivente, con conseguente lucro cessante determinato dalla perdita di guadagno per l'impossibilità di utilizzo delle medesime a scopo turistico: osserva il Giudicante che, da un lato, anche il Torelli ha visto riconosciutogli il danno figurativo subito per la perdita della disponibilità del suo appartamento e, dall'altro, che la scelta di adibire alcune stanze dell'albergo ad uso proprio e dei propri familiari è stata del tutto discrezionale e non assolutamente inevitabile, ragione per la quale la posizione del predetto in relazione al danno subito per lucro cessante non può essere differenziata da quella degli altri condomini.

Infine, quanto agli interventi di urgenza effettuati nell'immediatezza dell'accaduto volti a limitare gli effetti negativi derivati dalla situazione di dissesto ed evitarne l'ulteriore aggravamento, va osservato che essi (effettuati sia da Zoppi Srl che da Z & R Srl con esborsi già sostenuti come riconosciuti anche dal C.T.U) hanno semplicemente attenuato il danno in oggi esistente come in precedenza quantificato nelle sue varie componenti (detto danno sarebbe risultato ancora maggiore in assenza di detti interventi), ragione per la quale i costi da esse sostenuti non possono essere scomputati dall'importo oggetto di risarcimento: semmai gli importi già anticipati da Z & R Srl (quantificati dal C.T.U. in complessivi € 457.890,04=, vd. pag. 35 della C.T.U) in quanto sborsati per ovviare ai maggiori danni che avrebbero potuto verificarsi ed utili, quindi, ad evitare esborsi di ancora maggiore entità, ben potranno essere ricompresi nella domanda di manleva e garanzia proposta da detta società nei confronti della propria compagnia assicuratrice (quanto poi all'intervento effettuato da Zoppi Srl esso risulterebbe essere avvenuto nella sua qualità di



appaltatrice in forza di contratto di appalto stipulato con Z & R Srl - vd. pagg. 34 e 35 della C.T.U - ragione per la quale le eventuali pretese in relazione agli esborsi da lei sostenuti per tali opere dovranno essere, in prima battuta, ad essa rivolte).

In conclusione, per tutti i motivi esposti, in forza del disposto dell'art. 2055 C.C., in via tra loro solidale e per l'intero, Zoppi Srl in concordato preventivo, Z & R Srl in concordato preventivo, il Comune di Noli e Delfino Giovanni, salvo le azioni di rispettivo regresso, vanno condannati al risarcimento del danno subito dal Condominio di Noli di via Belvedere n. 16 bis - 18 e da tutti i suoi condomini e segnatamente Fois Bologna Carla, Pastorino Andrea Eugenio, Tissoni Fabio, Francia Maria Teresa, Molinari Laura, Martinetti Patrizia, Martinetti Franco, Deferrari Eva, Mazzucco Anna, Beltrame Roberta, Beltrame Giovanna, Beltrame Alessandra, Beltrame Luigi, Beltrame Paola, De Pirro Enrica Maria, Fortini Ida, sia in proprio che quale genitore della minore De Pirro Elettra, Allara Angiolina, Ramella Lea, Salazar Andreina, Torelli Renato, Dotti Giovanni e Rosingana Lorenza, ammonta a € 5.365,465,50=, oltre interessi legali decorrenti dalla data del fatto (14.12.2009) fino al saldo effettivo (con eventuale poi successiva attribuzione pro quota ai singoli condomini percentualmente al valore delle rispettive proprietà condominiali in base alle tabelle millesimali), mentre in relazione ai danni emergenti e da lucro cessante riconducibili alle posizioni dei singoli condomini per diminuzione valore singoli appartamenti, danno figurativo, spese di trasloco e/o di sgombero, altre spese sostenute per vari motivi e documentate e tributi corrisposti, essi vanno singolarmente quantificati secondo il seguente schema e vanno poste sempre in forza del disposto dell'art. 2055 C.C., in via tra loro solidale e per l'intero, Zoppi Srl in concordato preventivo, Z & R Srl in concordato preventivo, il Comune di Noli e Delfino Giovanni, salvo le azioni



di rispettivo regresso:

condomino	diminuz val imm	danno figur	trasloco	spese varie	tasse	totale
Dotti Giovanni (18/1)	6.000	58.700	2.300	3.128,91		70.128,91
Fois Bologna (18/2)	12.800	135.000	2.300	9.155,62	1.046,50	160.302,12
Allara Angiolina (18/3):	11.000	105.000	2.300	3.360,55		121.660,55
Francia M.T (18/4):	6.800	98.000	2.300	4.605,33		111.705,33
Salazar Andr (18/5-6):	12.200	139.600	2.300	6.036,31		160.136,31
Pastorino E (18/7-16 bis)	17.300	221.600	2.300	15.087,77	960	257.237,77
Molinari Laura (18/8):	11.500	114.000	2.300	4.958,66		132.758,66
Martinetti F+2 (18/9-10):	17.300	203.500	2.300	8.676,63		231.776,63
Ramella Lea (18/11):	10.800	122.500	2.300	4.493,27		140.093,27
Mazzucco +7 (18/12-13):	19.250	227.000	2.300	10.089,71	3.253	261.892,71
Deferrari Eva (18/14):	8.500	93.800	2.300	3.407,12		108.007,12
Tissoni Fabio (18/15):	19.250	245.400	2.300	9.424,42		276.374,42
Torelli Renato (18/16):	21.450	198.800	2.300	8.427,16		230.977,16

Anche detti importi dovranno poi essere maggiorati oltre interessi legali decorrenti in questo caso (trattandosi di danni verificatosi dopo il fatto dannoso) dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.

Come detto poi in base alla ritenuta rispettiva percentuale di responsabilità dell'accaduto a carico dei soggetti responsabili della situazione di dissesto del fabbricato (Z & R Srl 25%, Zoppi Srl 15%, Ing. Giovanni Delfino 40% e Comune di Noli 20%) nei rapporti interni tra detti soggetti le percentuali sopra richiamate dovranno essere rispettate, ragione per la quale laddove uno di essi dovesse concretamente risarcire importi eccedenti la sua parte di responsabilità avrà diritto ad essere rimborsato in detta quota parte dall'altro al posto del quale abbia provveduto al pagamento.

Occorre ora esaminare le domande di garanzia e/o manleva proposte dai singoli responsabili nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici (segnatamente da Zoppi Srl nei confronti di Zurich Insurance, da Z & R Srl nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni Spa, dal Comune di Noli nei confronti di Milano Assicurazioni Spa e da Delfino Giovanni nei confronti di Unipolsai Assicurazioni Spa) e le relative eccezioni da queste sollevate.



Circa la domanda formulata da Zoppi Srl va rilevato come essa abbia stipulato con Zurich Insurance P.L.C. polizza "responsabilità civile terzi prestatori di lavoro prodotti" n. 379A5004: le eccezioni della compagnia assicuratrice si riferiscono, oltre che al merito, alla copertura di danni diversi da quelli indicati in polizza (danni non patrimoniali e alla persona, danni da messa in sicurezza del cantiere) e comunque nei limiti dei massimali, scoperto e franchigia; inoltre la polizza sarebbe a secondo rischio nel senso che avrebbe effetto solo per la parte di danno eccedente quella assorbibile da altre assicurazioni.

Osserva il Tribunale che non sono stati riconosciuti e liquidati danni non patrimoniali, che nulla ha a che vedere con la polizza in questione quella contratta da Z & R Srl (committente) con la propria compagnia Reale Mutua Assicurazioni Spa (polizza che attiene ad un diverso rapporto negoziale), che nel caso esaminato i danni non sono derivati da lavori implicanti sottomuratore (con conseguente inapplicabilità delle condizioni aggiuntive richiamate dalla Compagnia), ragione per la quale la polizza risulta essere operante nei limiti di massimale, scoperto e franchigia.

Z & R Srl ha contratto con Reale Mutua Assicurazioni Spa polizza "CAR" n. 150.06.201: le eccezioni della compagnia assicuratrice si riferiscono, oltre che al merito, alla mancata tempestiva denuncia del sinistro, alla limitazione delle condizioni di polizza ai danni riconducibili al solo operato della propria assicurata, alla intervenuta stipula della polizza (10.7.2008) allorquando le opere erano già iniziate da qualche mese, alla mancata copertura per i danni derivati da vibrazioni (e quindi da lavori di scavo); inoltre ha, così come Zurich Insurance P.C.L., evidenziato che la polizza potrebbe operare solo per i danni patrimoniali e neppure per quelli afferenti le spese anticipate dall'assicurata per la messa in sicurezza del cantiere dopo l'avvenuto dissesto, nei limiti delle condizioni di massimale,



scoperto e franchigia e a seconda rischio (avrebbe effetto solo per la parte di danno eccedente quella assorbibile da altre assicurazioni).

Circa le eccezioni sollevate da Z & R Srl identiche a quelle proposte da Zoppi srl va richiamato quanto già indicato (non sono stati riconosciuti e liquidati danni non patrimoniali e nulla ha a che vedere con la polizza in questione quella contratta dall'esecutrice delle opere Zoppi Srl con la propria compagnia Zurich Insurance P.L.C che attiene ad un diverso rapporto negoziale); inoltre certamente rientrano tra i danni coperti da polizza anche quelli riconducibili alle spese anticipatamente sostenute dall'assicurata per ovviare alla situazione ed ancora nel caso esaminato i danni non sono derivati da lavori implicanti le modalità di esecuzione delle opere di scavo con conseguente inapplicabilità delle condizioni che escludono la copertura per tale tipologia di danno); ciò premesso risulta infondata l'eccezione della compagnia di non essere stata notiziata tempestivamente e nel rispetto delle condizioni di polizza dell'evento dannoso (in tal senso comunicazione prodotta sub n. 126 di fascicolo di Z & R Srl) e certamente il fatto dannoso (indipendentemente dal fatto che l'iter progettuale fosse precedente e le opere fossero state già iniziate al momento della intervenuta vigenza di operatività della polizza nel luglio 2008), si è definitivamente verificato successivamente (dicembre 2009) ed in vigenza di polizza e non possono essere esclusi i danni da lucro cessante direttamente riconducibili all'occorso; per i motivi esposti anche detta polizza risulta essere operante nei limiti di massimale, scoperto e franchigia.

L'ing. Giovanni Delfino ha stipulato con Unipolsai Assicurazioni Spa polizza rischio professionale n. 888/122/5075134 con relative condizioni particolari di assicurazioni e la compagnia assicuratrice ha opera ha eccepito l'inoperatività della polizza essendo essa riferita a danni materiali



ovvero a perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi mentre nel presente caso la tipologia e la tempistica dell'evento dissesto (intervenuto in presenza di plurimi elementi tali da renderlo prevedibile) sarebbe stato addirittura probabile: detta impostazione non può trovare accoglimento essendo emerso che in realtà il danno è stato determinato da una pluralità di fattori concausali non prevedibili a priori e comunque da condotte certamente rientranti tra quelle oggetto della polizza che, quindi, risulta essere operante nei limiti di massimale, scoperto e franchigia.

Il Comune di Noli, infine, ha contratto con Milano Assicurazioni Spa (già SASA Assicurazioni Riassicurazioni Spa) polizza n. R 40.713.621/00 con la quale ha assicurato la propria attività in relazione ai danni derivanti da atti connessi con l'espletamento delle proprie funzioni amministrative; la compagnia assicuratrice, in relazione al proprio rapporto con l'Ente assicurato, ha eccepito di non avere partecipato alla fase cautelare del giudizio, la prescrizione di eventuali diritti contro di lei ex art. 2952 comma 2 C.C, la mancanza di copertura della polizza per responsabilità di tipo contrattuale da inadempimento e comunque per i danni derivanti da atti connessi con l'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente che non producano, tra l'altro, danneggiamenti a cose e comunque i limiti di massimale.

Quanto all'oggetto della polizza essa si riferisce a *"(...)tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi e di ogni altra attività, nulla escluso, che compete istituzionalmente e/o non, direttamente ed indirettamente all'Ente stesso, anche in qualità di committente, in tutti i suoi interessi (...)"* ed ancora quanto alle attività escluse dalla copertura assicurativa sono indicate quelle *"(...) per i danni derivanti da atti connessi con*



l'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente che non producano morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose (...)".

In forza di quanto sopra esposto poichè il danno (nella parte in cui è riconducibile a fatto del Comune di Noli) risulta, sia pure indirettamente, anche riconducibile ad errori ed omissioni dell'assicurato nell'ambito della propria attività amministrativa e le attività e i mancati controlli del Comune hanno comportato, quale conseguenza, danni a cose, la polizza va ritenuta, sotto questo profilo, pienamente operante.

Parimenti risulta infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 comma 2 C.C.

Anche la polizza contratta dal Comune di Noli risulta, quindi, essere operante nei limiti di massimale, scoperto e franchigia.

In assenza di rapporto processuale diretto tra i soggetti danneggiati e le compagnie assicurative chiamate in causa, esse dovranno provvedere a risarcire i danni a titolo di manleva nei limiti della responsabilità percentuale attribuita ai loro assicurati (Zoppi Srl 15%, Z & R Srl 25%, Giovanni Delfino 40% e Comune di Noli 20%), il tutto con riferimento ai già richiamati limiti di massimale, scoperto e franchigia e con diritto al regresso laddove dovesse materialmente risarcire importi in misura superiore alle responsabilità dei loro assicurati.

Ancora, come detto, la copertura assicurativa di Reale Mutua Assicurazioni Spa va estesa anche agli importi (quantificati dal C.T.U. in complessivi € 457.890,04)= sborsati da Z & R Srl dopo il dissesto, per ovviare ai maggiori danni che avrebbero potuto verificarsi (il tutto sempre nei limiti globali di massimale di polizza, di franchigia e/o di scoperto).

Risulta poi accoglibile la domanda formulata ex art. 1917 comma 2 C.C. da Zoppi Srl, da Z & R Srl e da Delfino Giovanni nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici di pagamento diretto degli importi liquidati



direttamente a favore dei danneggiati.

Per i motivi in precedenza esposti sono risultate, invece, infondate le domande di chiamate in causa in garanzia e/o manleva effettuate nei confronti di T.P. Perforazioni Srl e Scavoter Srl, chiamate in causa da Zoppi Srl e del dr. Giampietro Filippi, chiamato in causa da Z & R Srl e da Delfino Giovanni, per i quali non è stata provata la sussistenza di alcuna responsabilità diretta nell'evento dannoso, con le conseguenze, di cui si dirà successivamente, anche in punto accollo spese processuali anche per quanto attiene le successive chiamate in causa in garanzia effettuate da Scavoter Srl, da T.P. Perforazioni Srl e da Filippi Giampiero delle proprie compagnie assicuratrici.

Le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra gli attori ed i soggetti risultati poi responsabili della determinazione del danno (Zoppi Srl, Z & R Srl, Comune di Noli e Delfino Giovanni) seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico degli stessi in via solidale e liquidate come in dispositivo; alla luce dell'accoglimento delle domande formulate da tali soggetti verso i terzi chiamati in causa, le spese di lite sostenute a favore degli attori da Zoppi Srl dovranno poi essere a questa rimborsate da Zurich Insurance PLC, le spese di lite sostenute a favore degli attori da Z & R Srl dovranno poi essere a questa rimborsate da Reale Mutua Assicurazioni Spa; tenuto conto di una concomitante ritenuta corresponsabilità nella determinazione dell'occorso anche a carico della chiamante in causa Z & R Srl, esistono giusti motivi per procedere a integrale compensazione delle spese di lite in relazione al rapporto processuale instauratosi tra Z & R Srl con Zoppi Srl, il Comune di Noli e Delfino Giovanni; le spese di lite sostenute a favore degli attori dal Comune di Noli dovranno poi essere a questo rimborsate da Milano Assicurazioni Spa mentre le spese di lite sostenute a favore degli attori



da Delfino Giovanni dovranno poi essere a questi rimborsate da Unipolsai Assicurazioni Spa.

Inoltre, per i medesimi motivi, alla luce dell'accoglimento della domanda di manleva e garanzia Zurich Insurance PLC dovrà provvedere al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con Zoppi Srl; Reale Mutua Assicurazioni Spa dovrà provvedere al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con Z & R Srl; Milano Assicurazioni Spa dovrà provvedere al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con il Comune di Noli e Uniopsai Assicurazioni Spa dovrà provvedere al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con Delfino Giovanni (spese tutte liquidate come in dispositivo).

Da ultimo, in forza della ritenuta infondatezza delle relative domande di chiamata in causa in manleva, Zoppi Srl dovrà provvedere al pagamento delle spese di lite sostenute da T.P. Perforazioni Srl e della compagnia assicuratrice da essa chiamata in causa Zurich Insurance PLC e quelle sostenute da Scavoter Srl e della compagnia assicuratrice da essa chiamata in causa Allianz Spa (in relazione a dette spese processuali essendo risultate dette chiamate in causa formulate da Zoppi Srl infondate, essa non ha avrà diritto a essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice); Z & R Srl e Delfino Giovanni, in via tra loro solidale, dovranno provvedere al pagamento delle spese di lite sostenute da Filippi Giampietro e della compagnia assicuratrice da questi chiamata in causa Fondiaria Assicurazioni Spa oggi divenuta Unipolsai Assicurazioni Spa (in relazione a dette spese processuali essendo risultata la chiamata in causa formulata dal Z & R Srl e dal Delfino infondata, non hanno diritto a essere manlevate dalle proprie compagnie assicuratrici).



Le spese della fase incidentale cautelare di sequestro conservativo propedeutica al presente procedimento e di quella successiva di reclamo vanno poste a carico dei soggetti ivi soccombenti in quelle fasi e quindi di Zoppi Srl e Z & R Srl (con esclusione quindi di ogni manleva verso terzi che non hanno partecipato a quel giudizio) e, come parimenti liquidate in dispositivo (con esclusione tra i soggetti a favore dei quali le spese vanno liquidate del condomino Rosingana Lorenza che a tali fasi non ha partecipato).

Esistono giusti motivi stante la questione trattata in quel contesto processuale per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in relazione alle fasi del procedimento incidentale in corso di causa di revoca del sequestro conservativo in precedenza concesso e di reclamo avverso il provvedimento di revoca del sequestro conservativo.

Le spese di C.T.U. come già liquidata in corso di causa vanno accollate in solido tra loro a Zoppi Srl, Z & R Srl, Delfino Giovanni e Comune di Noli, con ripartizione fra loro interna in base alle quote percentuali delle rispettive responsabilità (Zoppi Srl 15%, Z & R Srl 25%, Giovanni Delfino 40% e Comune di Noli 20%) e le rispettive compagnie assicuratrici dei predetti dovranno poi manlevarli anche in relazione a detti importi.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

P.Q.M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo

DICHIARA

dichiarare che la situazione di dissesto statico e strutturale nella quale si trova a tutt' oggi il caseggiato sito al civico 18 e 16 bis della via Belvedere in Noli è stata determinata da concorrente responsabilità di Zoppi Srl nella misura del 15%, di Z & R Srl nella



misura del 25%, di Delfino Giovanni nella misura del 40% e del Comune di Noli nella misura del 20% e, per l'effetto,

CONDANNA

in via solidale e per l'intero, Zoppi Srl in concordato preventivo, Z & R Srl in concordato preventivo, Delfino Giovanni ed il Comune di Noli al risarcimento del danno subito dal Condominio della Via Belvedere n. 18 e n. 16 bis di Noli, nonché dai condomini dello stesso Fois Bologna Carla, Pastorino Andrea Eugenio, Tissoni Fabio, Francia Maria Teresa, Molinari Laura, Martinetti Patrizia, Martinetti Franco, Deferrari Eva, Mazzucco Anna, Beltrame Roberta, Beltrame Giovanna, Beltrame Alessandra, Beltrame Luigi, Beltrame Paola, De Pirro Enrica Maria, Fortini Ida, sia in proprio che quale genitore della minore De Pirro Elettra, Allara Angiolina, Ramella Lea, Salazar Andreina, Torelli Renato, Dotti Giovanni e Rosingana Lorenza, quantificato in complessivi € 5.365,465,50=, oltre interessi legali decorrenti dal 14.12.2009 fino al saldo effettivo, importo poi eventualmente da suddividersi e da attribuirsi ai singoli condomini in percentuale delle rispettive proprietà nell'ambito del condominio in forza delle tabelle millesimali vigenti;

CONDANNA

in via solidale e per l'intero Zoppi Srl in concordato preventivo, Z & R Srl in concordato preventivo, Delfino Giovanni ed il Comune di Noli al risarcimento del danno subito dai singoli condomini del Condominio della Via Belvedere n. 18 e n. 16 bis di Noli e, segnatamente, per i seguenti importi:

€ 70.128,91= a Dotti Giovanni,

€ 160.302,12= a Fois Bologna Carla,

€ 121.660,55= a Allara Angiolina,

€ 111.705,33= a Francia Maria Teresa,



€ 160.136,31= a Salazar Andreina,

€ 257.237,77= a Pastorino Eugenio,

€ 132.758,66= a Molinari Laura,

€ 231.776,63= a Martinetti Franco, Martinetti Patrizia e Rosingana Lorenza,

€ 140.093,27= a Ramella Lea,

€ 261.892,71= a Mazzucco Anna, Beltrame Roberta, Beltrame Giovanna, Beltrame Alessandra, Beltrame Luigi, Beltrame Paola, De Pirro Enrica Maria, Fortini Ida, sia in proprio che quale genitore della minore De Pirro Elettra,

€ 108.007,12= a Deferrari Eva,

€ 276.374,42= a Tissoni Fabio,

€ 230.977,16 a Torelli Renato,

importi tutti su cui vanno computati gli interessi legali decorrenti dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;

CONDANNA

previo parziale accoglimento della domanda di manleva proposta da Z & R Srl in concordato preventivo, nei confronti di Zoppi Srl in concordato preventivo, Delfino Giovanni ed il Comune di Noli e, comunque, in base al disposto di cui all'art. 2055 C.C, la medesima Z & R Srl in concordato preventivo, Zoppi Srl in concordato preventivo, Delfino Giovanni ed il Comune di Noli, in base alla loro ritenuta rispettiva percentuale di responsabilità della situazione di dissesto del fabbricato degli attori, alla rispettiva manleva in ordine alle somme eccedenti le quote di rispettive responsabilità che detti soggetti dovessero concretamente sborsare a favore degli attori a titolo risarcitorio;

CONDANNA



Zurich Insurance PLC a manlevare Zoppi Srl in concordato preventivo in ordine al pagamento delle somme da essa eventualmente concretamente risarcite agli attori, con riferimento ai limiti di massimale, scoperto e franchigia di cui alla polizza contratta;

CONDANNA

Reale Mutua Assicurazioni a manlevare Z & R Srl in concordato preventivo in ordine al pagamento delle somme da essa eventualmente concretamente risarcite agli attori, con riferimento ai limiti di massimale, scoperto e franchigia di cui alla polizza contratta;

CONDANNA

Unipolsai Assicurazioni Spa a manlevare Delfino Giovanni in ordine al pagamento delle somme da lui eventualmente concretamente risarcite agli attori, con riferimento ai limiti di massimale, scoperto e franchigia di cui alla polizza contratta;

CONDANNA

Milano Assicurazioni Spa a manlevare il Comune di Noli in ordine al pagamento delle somme da esso eventualmente concretamente risarcite agli attori, con riferimento ai limiti di massimale, scoperto e franchigia di cui alla polizza contratta;

CONDANNA

Reale Mutua Assicurazioni a manlevare Z & R Srl in concordato preventivo in ordine al pagamento delle somme da essa già concretamente sborsate per i primari interventi di ripristino eseguiti quantificati in € 457.890,04=, il tutto sempre con riferimento ai limiti di massimale, scoperto e franchigia di cui alla polizza contratta;

ACCOGLIE

la domanda formulata ex art. 1917 comma 2 C.C. da Zoppi Srl, da Z & R Srl e da Delfino Giovanni nei confronti delle rispettive compagnie



assicuratrici Zurich Insurane PLC, Reale Mutua Assicurazioni Spa e Unipolsai Assicurazioni Spa, di pagamento diretto degli importi liquidati direttamente a favore dei danneggiati;

RESPINGE

la domanda di manleva proposta da Zoppi Srl in concordato preventivo nei confronti di T.P. Perforazioni Srl;

RESPINGE

la domanda di manleva proposta da Zoppi Srl in concordato preventivo nei confronti di Scavoter Srl;

RESPINGE

la domanda di manleva proposta da Z & R Srl in concordato preventivo nei confronti di Filippi Giampiero;

RESPINGE

la domanda di manleva proposta da Delfino Giovanni nei confronti di Filippi Giampiero;

DICHIARA

non luogo a provvedere in ordine alla domanda proposta da T.P. Perforazioni Srl nei confronti di Zurich Insurance PLC;

DICHIARA

non luogo a provvedere in ordine alla domanda proposta da Scavoter Srl nei confronti di Allianz Assicurazioni Spa;

DICHIARA

non luogo a provvedere in ordine alla domanda proposta da Filippi Giampiero nei confronti di Unipolsai Assicurazioni Spa;

CONDANNA

Zoppi Srl in concordato preventivo, Z & R Srl in concordato preventivo, Delfino Giovanni ed il Comune di Noli, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali sostenute dal Condominio



della Via Belvedere n. 18 e n. 16 bis di Noli, nonché dai condomini dello stesso Fois Bologna Carla, Pastorino Andrea Eugenio, Tissoni Fabio, Francia Maria Teresa, Molinari Laura, Martinetti Patrizia, Martinetti Franco, Deferrari Eva, Mazzucco Anna, Beltrame Roberta, Beltrame Giovanna, Beltrame Alessandra, Beltrame Luigi, Beltrame Paola, De Pirro Enrica Maria, Fortini Ida, sia in proprio che quale genitore della minore De Pirro Elettra, Allara Angiolina, Ramella Lea, Salazar Andreina, Torelli Renato, Dotti Giovanni e Rosingana Lorenza, nel presente giudizio che liquida in € 1.250,79= per esborsi e € 200.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;

CONDANNA

Zurich Insurance PLC a manlevare Zoppi Srl in concordato preventivo in ordine al pagamento delle somme di lite da essa eventualmente concretamente pagate agli attori in relazione al presente giudizio;

CONDANNA

Reale Mutua Assicurazioni a manlevare Z & R Srl in concordato preventivo in ordine al pagamento delle somme di lite da essa eventualmente concretamente pagate agli attori in relazione al presente giudizio;

CONDANNA

Unipolsai Assicurazioni Spa a manlevare Delfino Giovanni in ordine al pagamento delle somme di lite da essa eventualmente concretamente pagate agli attori, in relazione al presente giudizio;

CONDANNA

Milano Assicurazioni Spa a manlevare il Comune di Noli in ordine al pagamento delle somme di lite da essa eventualmente concretamente pagate agli attori in relazione al presente giudizio;



COMPENSA

integralmente le spese di lite del presente giudizio in relazione al rapporto processuale tra Z & R Srl in concordato preventivo e Zoppi Srl in concordato preventivo;

COMPENSA

integralmente le spese di lite del presente giudizio in relazione al rapporto processuale tra Z & R Srl in concordato preventivo e Delfino Giovanni;

COMPENSA

integralmente le spese di lite del presente giudizio in relazione al rapporto processuale tra Z & R Srl in concordato preventivo ed il Comune di Noli,

CONDANNA

Zurich Insurance PLC al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con Zoppi Srl in concordato preventivo che liquida in € 45.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;

CONDANNA

Reale Mutua Assicurazioni Spa al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con Z & R Srl in concordato preventivo che liquida in € 45.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;

CONDANNA

Unipolsai Assicurazioni Spa al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con Delfino Giovanni che liquida in € 40.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;

CONDANNA



Milano Assicurazioni Spa al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con il Comune di Noli che liquida in € 40.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;

CONDANNA

Zoppi Srl in concordato preventivo al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con T.P. Perforazioni Srl che liquida in € 2.610,82= per esborsi e € 38.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;

CONDANNA

Zoppi Srl in concordato preventivo al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale con Scavoter Srl che liquida in € 40.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;

CONDANNA

Zoppi Srl in concordato preventivo al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale indiretto con Zurich Insurance PLC (quale assicuratrice di T.P. Perforazioni Srl) che liquida in € 115,00= per esborsi e € 35.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;

CONDANNA

Zoppi Srl in concordato preventivo al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale indiretto con Allianz Assicurazioni Spa che liquida in € 35.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;

CONDANNA

Z & R Srl in concordato preventivo e Delfino Giovanni, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto



processuale con Filippi Giampiero che liquida in € 40.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;

CONDANNA

Z & R Srl in concordato preventivo e Delfino Giovanni, in via tra loro solidale al pagamento delle spese di lite in relazione al rapporto processuale indiretto con Unipolsai Assicurazioni Spa (quale assicuratrice di Filippi Giampiero) che liquida in € 35.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;

CONDANNA

in solido tra loro, Zoppi Srl in concordato preventivo, Z & R Srl in concordato preventivo, Delfino Giovanni ed il Comune di Noli, con ripartizione fra loro interna in base alle quote percentuali delle rispettive responsabilità (Zoppi Srl 15%, Z & R Srl 25%, Giovanni Delfino 40% e Comune di Noli 20%) al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa;

CONDANNA

Zurich Insurance PLC a manlevare Zoppi Srl in concordato preventivo in ordine al pagamento delle spese di C.T.U. da essa concretamente eventualmente pagate;

CONDANNA

Reale Mutua Assicurazioni a manlevare Z & R Srl in concordato preventivo in ordine al pagamento delle spese di C.T.U. da essa concretamente eventualmente pagate;

CONDANNA



Unipolsai Assicurazioni Spa a manlevare Delfino Giovanni in ordine al pagamento delle spese di C.T.U. da essa eventualmente concretamente pagate;

CONDANNA

Milano Assicurazioni Spa a manlevare il Comune di Noli in ordine al pagamento delle spese di C.T.U. da essa eventualmente concretamente pagate;

CONDANNA

Zoppi Srl in concordato preventivo e Z & R Srl in concordato preventivo, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali sostenute dal Condominio della Via Belvedere n. 18 e n. 16 bis di Noli, nonché dai condomini dello stesso Fois Bologna Carla, Pastorino Andrea Eugenio, Tisconi Fabio, Francia Maria Teresa, Molinari Laura, Martinetti Patrizia, Martinetti Franco, Deferrari Eva, Mazzucco Anna, Beltrame Roberta, Beltrame Giovanna, Beltrame Alessandra, Beltrame Luigi, Beltrame Paola, De Pirro Enrica Maria, Fortini Ida, sia in proprio che quale genitore della minore De Pirro Elettra, Allara Angiolina, Ramella Lea, Salazar Andreina, Torelli Renato, Dotti Giovanni nella fase cautelare incidentale di sequestro conservativo che liquida in € 2.253,69= per esborsi e € 35.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;

CONDANNA

Zoppi Srl in concordato preventivo e Z & R Srl in concordato preventivo, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali sostenute dal Condominio della Via Belvedere n. 18 e n. 16 bis di Noli, nonché dai condomini dello stesso Fois Bologna Carla, Pastorino Andrea Eugenio, Tisconi Fabio, Francia Maria Teresa,



Molinari Laura, Martinetti Patrizia, Martinetti Franco, Deferrari Eva, Mazzucco Anna, Beltrame Roberta, Beltrame Giovanna, Beltrame Alessandra, Beltrame Luigi, Beltrame Paola, De Pirro Enrica Maria, Fortini Ida, sia in proprio che quale genitore della minore De Pirro Elettra, Allara Angiolina, Ramella Lea, Salazar Andreina, Torelli Renato, Dotti Giovanni nella fase di reclamo proposto avverso la concessione di sequestro conservativo presente giudizio che liquida in € 12,80= per esborsi e € 28.000,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;

COMPENSA

integralmente le spese di lite delle fasi incidentali del giudizio relativa alla richiesta di revoca del sequestro conservativo inizialmente concesso a favore degli attori nei confronti di Zoppi Srl e di Z & R Srl;

COMPENSA

integralmente le spese di lite della fase incidentale del giudizio relativa al reclamo avverso il provvedimento di accoglimento della richiesta di revoca del sequestro conservativo inizialmente concesso a favore degli attori nei confronti di Zoppi Srl e di Z & R Srl.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Savona il 18.1.2016

IL GIUDICE

Dott. LUIGI ACQUARONE

